

COMMISSIONI RIUNITE

TRASPORTI (X) - LAVORO (XIII)

XIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XIII COMMISSIONE ZANIBELLI

INDICE	PAG.		PAG.
Congedi:			
PRESIDENTE	138		
Comunicazione del Presidente:			
PRESIDENTE	138		
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):			
Riordinamento della previdenza marinara (3735);			
ROSSI PAOLO: Miglioramenti delle pensioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara (605);			
DURAND DE LA PENNE: Riordinamento della previdenza marinara (834);			
CERVONE: Estensione dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, agli orfani maggiorenni ed inabili al lavoro di marittimi deceduti anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso (2768);			
DURAND DE LA PENNE: Soppressione della ritenuta sui trattamenti di quiescenza dei pensionati marittimi che prestino la loro opera alle dipendenze di terzi (2837);			
BONTADE MARGHERITA: Modificazioni all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 915, riguardante la sistemazione della previdenza marinara (3542);			
		MALFATTI FRANCESCO ed altri: Erogazione di una somma pari a tre mensilità straordinarie in conto futuri miglioramenti a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara (<i>Urgenza</i>) (3313)	138
		PRESIDENTE	138, 139, 141, 142, 144, 146 147, 148, 151, 153, 155, 158, 166, 169, 170 171, 174, 184, 190
		ALBA	146
		ALINI	169
		BASSI	142
		BELCI	169, 174
		COCCO MARIA	146
		DI NARDO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	145, 146 147, 171, 184
		DURAND DE LA PENNE	158, 184, 190
		MACCHIAVELLI, <i>Relatore per la X Commissione</i>	138, 141, 170, 174, 184
		MALFATTI FRANCESCO	144, 145, 146, 147, 148 151, 153, 155, 166, 171
		QUINTIERI, <i>Relatore per la XIII Commissione</i>	144, 145, 146, 147, 151, 158, 169 171, 174, 184, 190
		SCALIA	147, 170, 174
		VERONESI	171

La seduta comincia alle 9,50.

AMADEI GIUSEPPE, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo per la X Commissione i deputati Sinesio e Vincelli e per la XIII Commissione i deputati Del Castillo, De Marzi Fernando, Napoli, Nucci e Sabatini.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico inoltre che il deputato Malfatti Francesco sostituisce il deputato Tognoni per la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento della previdenza marinara (3735) e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Rossi Paolo: Miglioramenti delle pensioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara (605); Durand de la Penne: Riordinamento della previdenza marinara (834); Cervone: Estensione dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, agli orfani maggiorenni ed inabili al lavoro di marittimi deceduti anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso (2768); Durand de la Penne: Soppressione della ritenuta sui trattamenti di quiescenza dei pensionati marittimi che prestino la loro opera alle dipendenze di terzi (2837); Bontade Margherita: Modificazioni all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 915, riguardante la sistemazione della previdenza marinara (3542); Malfatti Francesco ed altri: Erogazione di una somma pari a tre mensilità straordinarie in conto futuri miglioramenti a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara (*Urgenza*) (3313).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3735 concernente il riordinamento della previdenza marinara e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Rossi Paolo: Miglioramenti delle pensioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara (605); Durand de la Penne: Riordinamento della previdenza marinara (834); Cervone: Estensione dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, agli orfani maggiorenni ed inabili al lavoro di marittimi deceduti anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso (2768); Durand de la Penne: Soppressione della ritenuta sui trat-

tamenti di quiescenza dei pensionati marittimi che prestino la loro opera alle dipendenze di terzi (2837); Bontade Margherita: Modificazioni all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 915, riguardante la sistemazione della previdenza marinara (3542); Malfatti Francesco, Cinciari Rodano Maria Lisa, Speciale, D'Alema, Giachini, Golinelli, Franco Raffaele, Abenante, Bernetic Maria, Amasio, Assennato, Calvaresi, D'Ippolito, Rossi Paolo Mario, Fasoli, Pagliarani, Bastianelli, Marras, Pellegrino, Monasterio: Erogazione di una somma pari a tre mensilità straordinarie in conto futuri miglioramenti a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara (3313).

Ringrazio gli onorevoli Relatori e i membri del Comitato ristretto per il lavoro da essi svolto. Do la parola ad uno degli onorevoli Relatori, perché riferisca sulle conclusioni alle quali è giunto il Comitato ristretto.

MACCHIAVELLI, *Relatore per la X Commissione*. In ossequio al desiderio espresso dal Presidente, riferirò, anche a nome dell'onorevole Relatore per la XIII Commissione, sui lavori del Comitato ristretto, che, come gli onorevoli colleghi avranno potuto constatare dai documenti che sono stati loro trasmessi, ha deciso di proporre al testo del disegno di legge delle modifiche, alcune delle quali di carattere sostanziale, che il Comitato ristretto ritiene di apportare al già buon testo predisposto dal Governo.

Il Comitato ristretto ha lasciato in sospenso due questioni: quella del contributo dovuto dai pescatori e quella delle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965 liquidate in base a periodi di navigazione anteriori al 1° giugno 1957. A questo proposito i Ministri della marina mercantile e del lavoro e della previdenza sociale hanno in corso dei sondaggi presso il Ministero del tesoro per vedere se è possibile accogliere quanto suggerito dal Comitato ristretto al fine di andare incontro alle esigenze dei pescatori e a quelle dei pensionati del mare più anziani. Al momento il Ministro del tesoro non ha fatto ancora pervenire la sua adesione alla nostra impostazione, anche se da voci non ufficiali pare vi sia la buona propensione di accedere alle nostre richieste, che, per quanto riguarda i pescatori, si orientano sulla fiscalizzazione del contributo dovuto alla Gestione marittimi pari al 6 per cento, con un aggravio per lo Stato di lire 1.050.000.000 circa.

Ad eccezione di questi due punti, che non siamo ancora in condizione di risolvere — salvo immediate precisazioni del rappresentante

dal Governo — il Comitato ristretto vorrebbe raccomandare agli onorevoli colleghi di procedere con la massima sollecitudine possibile nell'esame del disegno di legge, in modo che esso possa venire trasmesso prima della fine del mese al Senato e — poiché, da informazioni assunte, anche da parte dell'altro ramo del Parlamento vi è la determinazione di procedere con la massima sollecitudine possibile — possa essere definitivamente approvato prima delle ferie estive.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni le Commissioni passeranno all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3735, assunto quale testo base della discussione.

(Così rimane stabilito).

Poiché agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

PARTE GENERALE

ART. 1.

Scopi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

La Cassa nazionale per la previdenza marinara costituisce una gestione autonoma dell'INPS ed ha lo scopo di integrare, secondo le norme contenute nella presente legge, in favore degli iscritti alle Gestioni di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, il trattamento dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di corrispondere, a proprio carico, pensioni o indennità negli speciali casi previsti dalle disposizioni che seguono.

(È approvato).

ART. 2.

Poteri del Comitato amministratore.

Il Comitato amministratore di cui all'articolo 6 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 delibera:

- 1) sulla formazione dei regolamenti interni e sui criteri generali di applicazione delle leggi per la previdenza marinara;
- 2) sulla formazione dei bilanci annuali;
- 3) sui ricorsi riguardanti contributi e prestazioni relativi alla Gestione marittimi e alla Gestione speciale;

4) sull'impiego dei fondi, in conformità delle norme generali stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e delle disposizioni di legge riguardanti l'Istituto medesimo.

Il Comitato amministratore esprime pareri sulla determinazione della misura dei contributi dovuti alla Gestione marittimi ed alla Gestione speciale ed in ogni altro caso previsto dalla presente legge.

(È approvato).

TITOLO I

GESTIONE MARITTIMI

CAPO I

SOGGETTI

ART. 3.

Iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, i marittimi per i quali, durante i periodi di navigazione, ricorra l'obbligo dell'iscrizione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara a norma dell'articolo 4 della presente legge, fatta eccezione per il personale di cui ai successivi articoli 23 e 35, sono assoggettati anche all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e successive modificazioni ed integrazioni nonché secondo le norme della presente legge.

(È approvato).

ART. 4.

Le categorie degli iscritti alla Gestione marittimi.

Sono iscritti alla Gestione marittimi:

- a) le persone di nazionalità italiana o straniera che compongono ai sensi di legge l'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati;
- b) le persone assunte con contratto scritto che prestano servizio sui galleggianti adetti al servizio dei porti e delle rade, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con il decreto del Presidente

della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, purché siano iscritte nelle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria;

c) i piloti;

d) i civili imbarcati su navi militari, quali cuochi, domestici borghesi e panettieri, esclusi quelli iscritti al ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90;

e) il personale imbarcato con contratto scritto su navi e natanti dello Stato aventi le caratteristiche di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, escluso quello iscritto al ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90;

f) il personale volontario del corpo equipaggi militari marittimi, durante il periodo intercorrente fra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva ed il compimento della ferma sessennale o triennale, nel caso previsto dall'articolo 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e durante le ferme annuali e le rafferme biennali di cui agli articoli 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368 e 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447;

g) le persone componenti l'equipaggio delle navi da diporto munite di carte di bordo, fatta eccezione per coloro che non siano stati imbarcati con contratto di arruolamento;

h) gli allievi imbarcati sulle navi adibite a corsi pratici per il conseguimento dei titoli di abilitazione ai servizi di coperta e di macchina ovvero di radiotelegrafia.

(È approvato).

CAPO II

CONTRIBUZIONI

ART. 5.

Retribuzione assoggettabile a contributo.

I contributi dovuti dagli armatori e dai lavoratori alla Gestione marittimi, all'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e alle assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, nonché quelli dovuti dagli armatori e dai lavoratori all'Ente nazionale per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani, sono calcolati in base alla retribuzione prevista dalla tabella Gestione marittimi 1967, annessa alla presente legge, in relazione alla qualifica rivestita a bordo dall'iscritto ed al genere della nave e della navigazione.

I contributi base dovuti per le assicurazioni obbligatorie indicate nel precedente comma, nonché il contributo base dovuto allo ENAOLI possono essere riscossi in contanti, anziché mediante marca, nella misura stabilita dalle norme vigenti nel tempo, in corrispondenza alla retribuzione tabellare.

Ai fini suddetti nonché ai fini del secondo comma del successivo articolo 13, la retribuzione giornaliera s'intende pari ad un trentesimo della retribuzione mensile.

I contributi di cui ai precedenti comma godono degli stessi privilegi attribuiti ai contributi dovuti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara dall'articolo 20 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109. Essi sono riscossi dalla Cassa medesima a norma degli articoli 20, ultimo comma, e 21 del citato testo unico, fermi restando i privilegi e la procedura ivi prevista nonché l'obbligo del riscosso per il non riscosso a carico degli esattori.

Si applicano per tutti i contributi indicati nel presente articolo le disposizioni dell'articolo 19, secondo, terzo e quarto comma del citato testo unico, nonché gli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, approvato con regio decreto 6 luglio 1922, n. 1447.

La Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara cura la ripartizione dei contributi riscossi fra tutte le gestioni indicate nel presente articolo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

Variatione delle tabelle retributive.

Le tabelle di cui al precedente articolo 5 devono essere modificate annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria, ove siano intervenute variazioni nella misura delle retribuzioni a seguito di contratti o di accordi nazionali di lavoro.

Le retribuzioni stabilite per gli appartenenti al personale del corpo equipaggi militari marittimi, dall'articolo 22 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, nel testo modificato dalla presente legge, sono variate con le stesse

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI)-(LAVORO) — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1967

modalità previste dal precedente comma, di concerto con i Ministri per la difesa e per il tesoro.

Le variazioni delle tabelle di retribuzione sono disposte tenendo conto di tutto ciò che è corrisposto a compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi trattenuta, comprese le competenze accessorie e qualsiasi altro assegno che non abbia carattere di rimborso di spesa né di elargizione fatta una volta tanto.

Sino a quando non siano emanati i relativi decreti di modifica, si applicano le tabelle delle retribuzioni di cui ai precedenti commi, ai fini previsti dagli articoli 5 e 13 della presente legge.

Il Comitato ristretto propone di sopprimere il secondo comma e di trasferirlo alla fine dell'articolo 33, nel seguente testo:

« Le retribuzioni stabilite dal primo comma del presente articolo saranno variate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa ».

MACCHIAVELLI, *Relatore per la X Commissione*. In sede di coordinamento dei lavori del Comitato ristretto si è ritenuto di adottare tale soluzione per una migliore sistematica della legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma dell'articolo 6, con l'intesa che vedremo all'articolo 33 lo emendamento aggiuntivo che è stato così anticipato.

(*Non è approvato*).

L'articolo 6 rimane pertanto così formulato:

ART. 6.

Variazione della tabella retributiva.

La tabella di cui al precedente articolo 5 deve essere modificata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria, ove siano intervenute variazioni nella misura delle retribuzioni a seguito di contratti o di accordi nazionali di lavoro.

Le variazioni della tabella di retribuzione sono disposte tenendo conto di tutto ciò che è corrisposto a compenso dell'opera prestata, al

lordo di qualsiasi trattenuta, comprese le competenze accessorie e qualsiasi altro assegno che non abbia carattere di rimborso di spesa né di elargizione fatta una volta tanto.

Sino a quando non siano emanati i relativi decreti di modifica, si applica la tabella delle retribuzioni di cui ai precedenti commi, ai fini previsti dagli articoli 5 e 13 della presente legge.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

Misura dell'aliquota contributiva e relative variazioni.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'equilibrio della Gestione marittimi, la costituzione della riserva di cui all'articolo 56 e l'ammortamento del disavanzo di cui all'articolo 57, è dovuto un contributo pari al 6 per cento della retribuzione di cui al precedente articolo 5, posto per il 5 per cento a carico dell'armatore, e per l'1 per cento a carico del marittimo.

Per i marittimi imbarcati sui galleggianti addetti al servizio dei porti e delle rade e per i piloti di cui all'articolo 4, lettere *b*) e *c*) della presente legge, il contributo di cui al comma precedente è dovuto per tre quinti della effettiva durata del servizio prestato.

L'aliquota contributiva della Gestione marittimi può essere modificata, in relazione alle risultanze annuali di gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore di cui all'articolo 6 del testo unico di previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

In aggiunta al contributo di cui al primo comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli iscritti alla Gestione marittimi devono essere versati i contributi previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per il relativo Fondo di adeguamento.

Gli onorevoli Bassi e Amodio hanno presentato un emendamento, per aggiungere il seguente comma:

« Per il settore della pesca, sia mediterranea che oltre gli stretti, è assunto a carico

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI)-(LAVORO) — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1967

dello Stato il contributo integrativo del 6 per cento, di cui al primo comma del presente articolo. Limitatamente alle pesca mediterranea è altresì assunta a carico dello Stato la eccedenza fra i contributi previsti per l'assicurazione obbligatoria al comma precedente, e la aliquota contributiva, che viene fissata nella misura del 12 per cento. I relativi rimborsi saranno effettuati direttamente dal Tesoro alla gestione previdenziale, sulla base dei conteggi che questa effettuerà, alla fine di ciascun anno, fra i contributi conteggiati sulla base delle suddette aliquote ridotte, e quelli che avrebbe riscosso sulla base delle aliquote correnti ».

BASSI. Una fiscalizzazione limitata al 6 per cento fa sì che il settore della pesca debba sopportare un onere moltiplicato per quattro volte e mezzo. Ritenendo invece che il settore non possa sopportare più del raddoppio dei contributi, non rimangono che due vie:

1) una maggior fiscalizzazione, cioè un ulteriore intervento del Tesoro per ridurre il contributo per l'assicurazione generale al 12 per cento;

2) l'altra strada è illustrata negli emendamenti successivi: se il Tesoro ritenesse di non potere sostenere questo maggiore onere, in alternativa vi sono degli emendamenti che adeguano le tabelle che esamineremo dopo ai reali guadagni della pesca. Ciò porterebbe comunque ad una triplicazione dei contributi.

PRESIDENTE. Mi sembrerebbe opportuno, onorevole Bassi, accantonare per il momento il suo emendamento, anche perché per esso dovremmo richiedere alla Commissione Bilancio il preventivo parere, riservandoci di riprenderlo in esame al momento opportuno.

Trattandosi di un emendamento aggiuntivo, noi possiamo ugualmente procedere alla votazione dell'articolo con le modifiche suggerite dal Comitato ristretto, riservandoci di aggiungere poi all'articolo il comma da lei proposto, se esso sarà approvato dalla Commissione, oppure di inserirlo in altra sede.

BASSI. Accedo alla sua richiesta, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può pertanto rimanere stabilito che l'emendamento aggiuntivo all'articolo 7 presentato dagli onorevoli Bassi e Amodio sarà discusso in un secondo momento.

(Così rimane stabilito).

Passiamo ora agli altri emendamenti all'articolo 7.

Il Comitato ristretto propone di sopprimere il secondo comma. Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma.

(Non è approvato).

Il Comitato ristretto propone di aggiungere al terzo comma, dopo le parole: « di gestione », le altre: « e a conguaglio degli avanzi e disavanzi annuali della medesima ».

Pongo in votazione tale emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

L'articolo rimane pertanto così formulato:

ART. 7.

Misura dell'aliquota contributiva e relative variazioni.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'equilibrio della Gestione marittimi, la costituzione della riserva di cui all'articolo 56 e l'ammortamento del disavanzo di cui all'articolo 57, è dovuto un contributo pari al 6 per cento della retribuzione di cui al precedente articolo 5, posto per il 5 per cento a carico dell'armatore, e per l'1 per cento a carico del marittimo.

L'aliquota contributiva della Gestione marittimi può essere modificata, in relazione alle risultanze annuali di gestione e a conguaglio degli avanzi e disavanzi annuali della medesima, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore di cui all'articolo 6 del testo unico di previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

In aggiunta al contributo di cui al primo comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli iscritti alla Gestione marittimi devono essere versati i contributi previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per il relativo Fondo di adeguamento.

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

Poiché agli articoli 8, 9 e 10 non sono stati presentati emendamenti, ne darà lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 8.

Rimborso contributi a favore dei superstiti in caso di morte di iscritto senza diritto a pensione a carico della Gestione marittimi.

In caso di morte dell'iscritto che non abbia raggiunto i requisiti per il diritto a pensione di cui all'articolo 15 della presente legge, spetta ai superstiti previsti dalle norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti una somma pari all'importo dei contributi versati per l'iscritto medesimo nella Gestione marittimi ai sensi del precedente articolo 7, comprensiva dell'indennità per morte corrisposta, in luogo di pensione, dalla citata assicurazione obbligatoria.

(È approvato).

CAPO III

CONTRIBUZIONI FIGURATIVE

ART. 9.

Equiparazione alla navigazione mercantile del servizio militare in tempo di pace.

Si considera come navigazione mercantile il periodo di imbarco su navi militari in armamento o in riserva degli iscritti alla leva di mare della marina militare, durante il primo periodo della ferma o in occasione del loro richiamo alle armi.

I periodi di servizio militare prestato a terra in tempo di pace, per obbligo di leva o per richiamo alle armi, sono considerati utili, entro i limiti del servizio di leva, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della Gestione marittimi, purché:

- 1) non siano coperti da contribuzione;
- 2) siano stati compiuti dopo l'inizio della navigazione mercantile;
- 3) risulti, nell'anno precedente la data di inizio del servizio militare da riconoscere, un periodo di contribuzione alla Gestione marittimi.

Per il raggiungimento del limite previsto dal precedente comma si computa anche la navigazione su navi militari.

I servizi militari da volontario in tempo di pace sono considerati utili nei limiti di quelli compiuti nel periodo di tempo corrispondente alla ferma di leva.

(È approvato).

ART. 10.

Doppia valutazione del servizio militare compiuto in tempo di guerra.

Agli effetti della determinazione dei servizi utili per la pensione di cui al successivo articolo 13 sono considerati per una entità doppia della loro durata:

a) i periodi di imbarco sulle navi in armamento della marina militare e sulle navi mercantili nazionali, compiuti dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918 e dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945;

b) i periodi di imbarco sulle navi mercantili iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato, adibite al dragaggio delle mine, compiuti dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945;

c) il servizio effettuato dal 9 maggio 1945 al 30 settembre 1957 su navi da guerra in armamento e su navi mercantili iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato, adibite al dragaggio delle mine, limitatamente al periodo delle effettive operazioni di dragaggio;

d) il periodo di servizio a terra nei reparti combattenti della marina militare, compiuto in zona di operazioni dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918.

Se, durante i periodi elencati nel precedente comma, il marittimo sia stato assicurato alla Cassa nazionale per la previdenza marinara o ad altre forme previdenziali sostitutive della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che abbiano dato luogo ad esclusione od esonero dalla assicurazione medesima, i periodi predetti sono considerati, agli effetti della pensione da liquidare secondo le norme della pensione marittima, utili per una sola volta, oltre a quelli di effettiva contribuzione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11:

ART. 11.

Computo del servizio militare compiuto a terra durante la guerra 1940-1945.

I periodi di servizio militare prestati dagli iscritti alla Gestione marittimi per richiamo alle armi nelle Forze armate dello Stato, fra il 10 giugno 1940 ed il 15 ottobre 1946, sono considerati utili per l'accertamento del diritto e la determinazione della misura della pensione prevista dal successivo articolo 13, purché nell'anno immediatamente precedente alla data di richiamo alle armi l'iscritto possa far valere un periodo di effettiva contribuzione alla predetta Gestione.

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI)-(LAVORO) — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1967

Agli effetti del presente articolo, sono considerati periodi di richiamo alle armi anche quelli di arruolamento volontario e di trattamento alle armi dopo il compimento del periodo di ferma ordinaria.

MALFATTI FRANCESCO. In sede di Comitato ristretto il sottoscritto e altri propongono di aggiungere, al primo comma, dopo la parola: « Stato » le altre: « fra il 24 maggio 1915 e l'11 novembre 1918 e ». L'emendamento fu successivamente ritirato in base alla considerazione espressa dagli onorevoli Relatori — e ciò desidero che per chiarezza risulti a verbale — che quanto da noi proposto ora era già stabilito dalle norme generali che regolano la materia. Su ciò convenirono tutti i membri del Comitato ristretto.

QUINTIERI, *Relatore per la XIII Commissione*. Esatto, onorevole Malfatti, rimane in vigore l'articolo 30 del Testo unico delle leggi sulla previdenza marinara approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 12, al quale non sono stati presentati emendamenti.

CAPO IV.

PRESTAZIONI

ART. 12.

Carattere integrativo della Gestione marittimi.

Il trattamento di pensione a carico della Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, stabilito dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 e dalla presente legge, per i periodi valutati ai fini della pensione marittima, è integrativo, fino a concorrenza dell'importo della pensione prevista dalla presente legge, delle prestazioni spettanti in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, fatta eccezione per i trattamenti previsti dal successivo Capo VII — Sezione I e III — che restano ad esclusivo carico della Gestione marittimi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13:

ART. 13.

La misura della pensione.

La misura della pensione complessiva è pari a tanti trentesimi del 65 per cento della retribuzione pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile, sino ad un massimo di trenta, considerando come anno intero la frazione di anno uguale o superiore a sei mesi.

Ai fini suddetti, la retribuzione pensionabile s'intende pari a 360 volte la media delle retribuzioni tabellari giornaliere — vigenti alla fine del mese precedente quello di decorrenza della pensione — relative alle qualifiche rivestite dall'iscritto durante i singoli periodi di navigazione, al genere della nave e della navigazione. La determinazione della media anzidetta è eseguita attribuendo a ciascuna retribuzione tabellare giornaliera un peso pari alla corrispondente durata della navigazione.

Nella determinazione della retribuzione per il calcolo della pensione non sono considerati i periodi di servizio militare compiuti sia in navigazione sia a terra, per obbligo di leva e per richiamo alle armi, se non siano coperti da effettiva contribuzione.

L'importo della pensione è maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, fermando la misura massima prevista dal primo comma del presente articolo ovvero è integrato sino a raggiungere l'ammontare dei trattamenti minimi stabiliti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nella misura ed alle condizioni previste dall'assicurazione medesima.

L'importo della pensione, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non può essere inferiore al trattamento che sarebbe spettato applicando le norme e le tabelle di competenze medie vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, aumentato del 20 per cento.

La pensione dell'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non può essere inferiore ai quindici trentesimi del 65 per cento della retribuzione pensionabile di cui al secondo comma, se la liquidazione avvenga a seguito di infortunio occorso mentre era imbarcato o per causa di servizio o di malattia contratta per causa di servizio mentre era imbarcato, secondo quanto previsto dall'articolo 15, lettera d), della presente legge.

Ove l'infortunio o la malattia dia luogo alla liquidazione di una rendita per infortu-

nio sul lavoro o per malattia professionale, la misura della pensione di cui al precedente comma è ridotta ad un importo tale che, sommato con l'importo della rendita anzidetta, non superi la retribuzione annua attribuibile all'iscritto, secondo la tabella allegata alla presente legge, alla data immediatamente precedente l'evento che ha dato luogo alla liquidazione della pensione.

La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo, comprende la quota di pensione dovuta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in relazione ai contributi versati nell'assicurazione medesima durante i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva.

Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo risulti d'importo inferiore all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione obbligatoria indicata al comma precedente, spetta all'iscritto una pensione d'importo pari alla quota predetta.

La pensione annua è ripartita in tredici rate mensili. La tredicesima mensilità è corrisposta agli aventi diritto alla rata di dicembre.

Gli onorevoli Malfatti Francesco, Abenante ed altri hanno proposto di sopprimere, al primo comma, le parole: « sino ad un massimo di 30 ».

MALFATTI FRANCESCO. Vorrei sollevare anche in questa sede la questione che avevo già sollevato in sede di Comitato ristretto: il problema dei 30 trentesimi. In base all'articolo 13, la misura della pensione complessiva è pari a tanti trentesimi del 65 per cento della retribuzione pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile, però soltanto sino ad un massimo di 30, per cui gli anni di servizio oltre i 30 vanno perduti.

In sede di Comitato ristretto la nostra parte aveva presentato un emendamento, tendente appunto a sopprimere, nel primo comma, le parole: « sino ad un massimo di trenta ». Il Comitato ristretto fu però dell'avviso che non si doveva modificare il testo del disegno di legge. Noi però insistiamo e su questo punto chiediamo la votazione. Non siamo neanche dell'avviso di dividere il 65 per cento della retribuzione per 40, anziché per 30, perché in tal modo verremmo a danneggiare tutti coloro che hanno meno di 30 anni di servizio. Si badi che questo emendamento è congiunto con l'articolo 20.

QUINTIERI, *Relatore per la XIII Commissione*. Il motivo per cui in sede di Comitato ristretto ci siamo opposti all'emendamen-

to dell'onorevole Malfatti è il seguente: i trentesimi sono in funzione di un calcolo attuariale. Ora, qualsiasi rappresentazione di un massimo deve essere nell'ambito del parametro preso, altrimenti diventa un non senso (allo stesso modo che l'angolo giro non può essere superiore a 360°). Al di fuori, comunque, di questa rappresentazione matematica, c'è da dire che, computando gli anni successivi ai trenta, i calcoli fatti verrebbero a perdere completamente ogni loro valore. Si tratterebbe di un onere notevole per la Cassa, e non potrebbe essere affrontato se non con un aumento dei contributi. Questo ci è stato assicurato non solo dai tecnici del Ministero del lavoro, ma anche da quelli dell'Istituto della previdenza sociale.

MALFATTI FRANCESCO. Quando si parlò del settore della pesca e dei vecchi pensionati, dato che non si voleva adire al principio dell'aumento del carico contributivo, decidemmo di fare un ricorso ad un contributo da parte dello Stato. Tant'è vero che l'onorevole Macchiavelli ha già detto nella relazione introduttiva di essere in attesa che il Ministero del tesoro ci dica qualcosa in proposito. Ora, io mi rendo conto che non possiamo affrontare un maggior onere, però debbo far notare che in omaggio a questo principio noi introduciamo nel disegno di legge un qualcosa che avrà conseguenze veramente notevoli: perché, insomma, chi navigherà oltre i trent'anni perderà completamente tutto!

Vi è poi un articolo in base al quale si può andare in pensione, quindi depositare il libretto di navigazione presso la Capitaneria, e poi riprendere a navigare. In tal caso, dovremmo corrispondere al marittimo l'aumento di un trentesimo di pensione per ogni anno di navigazione. Ma se costui avrà raggiunto il massimo dei trenta trentesimi, non prenderà assolutamente niente.

Questo « plafond » rappresenta un inconveniente notevole, per cui non possiamo non insistere.

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per le stesse ragioni addotte dal Relatore esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore e il rappresentante del Governo si sono dichiarati contrari all'emendamento al primo comma presentato dagli onorevoli Abenante, Malfatti Francesco, Giachini ed altri. Pongo in votazione la proposta di soppressione delle parole « sino ad un massimo di 30 ».

(Non è approvata).

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI)-(LAVORO) — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1967

ALBA. Vorrei fare una osservazione sul terzo comma. In esso è detto che nella determinazione della retribuzione non sono considerati i periodi di servizio militare compiuti sia in navigazione sia a terra, per obbligo di leva e per richiamo alle armi, se non siano coperti da effettiva retribuzione.

Che non si debba tener conto del periodo di servizio militare prestato a terra posso anche comprenderlo, ma non capisco perché non si debba tenere conto di quello prestato in navigazione. Tra l'altro mi risulta che gli ufficiali, in questo caso, sono coperti da contribuzione: si verrebbe perciò a creare una sperequazione.

QUINTIERI, *Relatore per la XIII Commissione*. Ma qui si parla solo di determinazione della retribuzione per il calcolo della pensione.

ALBA. Ma a me risulta che gli ufficiali della marina, di leva o richiamati, sono coperti da contribuzione, per cui hanno diritto ad una pensione Inps. Invece, i militari di leva, che svolgono un'attività non retribuita, non sono, quindi, coperti da contributi e perciò non si tiene neanche conto del servizio prestato. Ripeto che c'è pertanto una sperequazione tra ufficiali e militari.

QUINTIERI, *Relatore per la XIII Commissione*. C'è un successivo articolo del disegno di legge che regola il riconoscimento di questo periodo. L'articolo 13 riguarda soltanto la determinazione della retribuzione.

COCCO MARIA. Se il periodo di richiamo alle armi non è coperto da contribuzioni, non viene neanche computato per determinare la retribuzione, sulla quale calcolare poi i trentesimi. Questo agevola ovviamente il marittimo.

MALFATTI FRANCESCO. Questo articolo non ha nulla a che fare con i contributi figurativi. Questo riguarda soltanto il calcolo della determinazione della retribuzione.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Alba non insiste, pongo in votazione i primi tre comma dell'articolo.

(Sono approvati).

Gli onorevoli Abenante, Malfatti Francesco ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere — al quarto comma — le parole: « ferma restando la misura massima prevista dal primo comma del presente articolo ».

MALFATTI FRANCESCO. Il quarto comma del presente articolo 13 riguarda la maggiorazione del decimo per i figli e il coniuge del pensionato. Se però il massimo è già rag-

giunto, tale maggiorazione non viene corrisposta, in quanto c'è l'inciso « ferma restando la misura massima prevista dal primo comma del presente articolo ». Di qui il nostro emendamento.

COCCO MARIA. Si tratta semplicemente del « tetto » retributivo, che abbiamo stabilito anche in altre forme di previdenza.

QUINTIERI, *Relatore per la XIII Commissione*. In effetti, non mi sembra che le parole che si vogliono sopprimere abbiano un grandissimo peso nella economia generale della legge, dato che la questione riguarda il trattamento minimo delle pensioni INPS. Tuttavia, poiché ogni legge in proposito comprende tali parole, io ritengo che, sopprimendole, innoveremmo, gettando se non altro il dubbio sulla interpretazione delle altre norme. Non capisco del resto quali finalità perseguiate con l'abolizione di questo inciso.

PRESIDENTE. Quando la maggiorazione delle quote di famiglia, aggiungendosi alla misura della pensione, supera nel complesso quel massimale stabilito dal primo comma, se vengono mantenute le parole « ferma restando la misura massima prevista dal primo comma del presente articolo », la maggiorazione subisce praticamente una riduzione, per cui si applica di fatto un diverso trattamento tra chi ha la pensione più elevata e chi l'ha meno elevata.

QUINTIERI, *Relatore per la XIII Commissione*. In questo caso dovremmo dire di no all'emendamento, perché verrebbe superato, anche se in misura trascurabile, il 65 per cento che è stato posto a base di tutti i calcoli.

MALFATTI FRANCESCO. Forse un calcolo può semplificare le cose: poniamo 200 mila lire di retribuzione, che col 65 per cento diventano 130 mila; divise per trenta, fanno 4.500 lire giornaliere; moltiplicate per 30/30, danno 129 mila lire; un figlio a carico (uguale a un decimo) corrisponde a 12.900 lire; 129.000 più 12.900 uguale 141.900 lire. Questa somma supera le 130 mila lire, per cui il pensionato non godrebbe della maggiorazione per il figlio a carico.

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo deve esprimere parere contrario, perché l'emendamento in discussione tende ad eludere il massimale della pensione, stabilito nella misura del 65 per cento della retribuzione pensionabile.

MALFATTI FRANCESCO. In verità, in sede di Comitato ristretto si è espresso un parere possibilistico. Ora invece siamo al pare-

re nettamente contrario. Si badi che la cosa è piuttosto seria.

QUINTIERI, *Relatore per la XIII Commissione*. Cosa dice il quarto comma dell'articolo 13? Togliamo pure l'inciso, per un momento: « L'importo della pensione è maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, ovvero è integrato sino a raggiungere l'ammontare dei trattamenti minimi... ». Ora, questi trattamenti minimi sono molto bassi, per cui l'inciso non ha certo un grande valore.

MALFATTI FRANCESCO. Qui non è in discussione il problema dei 30 trentesimi, ma discutiamo sulla maggiorazione per il carico di famiglia. Se noi diciamo che la maggiorazione per il carico di famiglia spetta a tutti, purché non si raggiunga il massimo dei 30 trentesimi, come è stabilito nel primo comma, si commette una palese ingiustizia.

PRESIDENTE. È giusto che non si possa andare oltre un certo limite di pensione, ma non dovrebbe essere considerata a tal fine la quota relativa al carico di famiglia. Altrimenti verremmo a mettere sullo stesso piano, in certi casi, chi ha familiari a carico e chi non l'ha. Tutti i fondi speciali ammettono questo principio e vorrei quindi pregare il rappresentante del Governo di rivedere il suo pensiero.

SCALIA. Vorrei proporre una soluzione con un emendamento sostitutivo del quarto comma, il cui testo - a mio avviso - varrebbe a far superare le perplessità manifestate. ne leggo il testo:

« L'importo della pensione è maggiorato per i figli e il coniuge del pensionato nella misura e alle condizioni previste dall'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti ».

MALFATTI FRANCESCO. Noi siamo d'accordo. Ritiro pertanto il mio emendamento.

QUINTIERI, *Relatore per la XIII Commissione*. Sono favorevole all'accoglimento dell'emendamento presentato dall'onorevole Scalia.

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. L'emendamento al quarto comma presentato dagli onorevoli Abenante, Malfatti Francesco, Giachini ed altri deve pertanto intendersi ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 13 con l'emendamento sostitutivo del quarto comma, presentato dall'onorevole Scalia e sul quale l'onorevole Relatore ha espresso parere favo-

revole e il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

L'articolo 13 rimane pertanto così formulato:

ART. 13.

La misura della pensione.

La misura della pensione complessiva è pari a tanti trentesimi del 65 per cento della retribuzione pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile, sino ad un massimo di trenta, considerando come anno intero la frazione di anno uguale o superiore a sei mesi.

Ai fini suddetti, la retribuzione pensionabile s'intende pari a 360 volte la media delle retribuzioni tabellari giornaliera - vigenti alla fine del mese precedente quello di decorrenza della pensione - relative alle qualifiche rivestite dall'iscritto durante i singoli periodi di navigazione, al genere della nave e della navigazione. La determinazione della media anzidetta è eseguita attribuendo a ciascuna retribuzione tabellare giornaliera un peso pari alla corrispondente durata della navigazione.

Nella determinazione della retribuzione per il calcolo della pensione non sono considerati i periodi di servizio militare compiuti sia in navigazione sia a terra, per obbligo di leva e per richiamo alle armi, se non siano coperti da effettiva contribuzione.

L'importo della pensione è maggiorato per i figli e il coniuge del pensionato nella misura e alle condizioni previste dall'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

L'importo della pensione, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non può essere inferiore al trattamento che sarebbe spettato applicando le norme e le tabelle di competenze medie vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, aumentato del 20 per cento.

La pensione dell'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non può essere inferiore ai quindici trentesimi del 65 per cento della retribuzione pensionabile di cui al secondo comma, se la liquidazione avvenga a seguito di infortunio occorso mentre era imbarcato o per causa di servizio mentre era imbarcato, secondo quanto previsto dall'articolo 15, lettera d), della presente legge.

Ove l'infortunio o la malattia dia luogo alla liquidazione di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, la misura della pensione di cui al precedente

comma è ridotta ad un importo tale che, sommato con l'importo della rendita anzidetta, non superi la retribuzione annua attribuibile all'iscritto, secondo la tabella allegata alla presente legge, alla data immediatamente precedente l'evento che ha dato luogo alla liquidazione della pensione.

La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo, comprende la quota di pensione dovuta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti in relazione ai contributi versati nell'assicurazione medesima durante i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva.

Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo risulti d'importo inferiore all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione obbligatoria indicata al comma precedente, spetta all'iscritto una pensione d'importo pari alla quota predetta.

La pensione annua è ripartita in tredici rate mensili. La tredicesima mensilità è corrisposta agli aventi diritto alla rata di dicembre.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 14:

ART. 14.

Maggiorazione della pensione per differimento.

Fermo restando il limite massimo della pensione al 65 per cento della retribuzione pensionabile, per i marittimi che presentino la domanda di pensione di vecchiaia dopo la data di acquisizione del relativo diritto, gli anni interi di effettiva navigazione con contribuzione alla Gestione marittimi compiuti posteriormente a tale data, sono computati sino ad un massimo di 5 anni, per una entità doppia della loro durata, ai soli fini della determinazione degli anni di servizio utile a pensione.

MALFATTI FRANCESCO. L'articolo 14 è in relazione ai termini di decorrenza della pensione che sono stabiliti dall'articolo 18. In esso è detto che la pensione abbia decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale la domanda è presentata. Nel caso che la domanda fosse presentata, per dimenticanza o per altro motivo di forza maggiore, in ritardo, scatterebbe il meccanismo del differimento. Ecco perché la nostra parte presentò in sede di comitato ristretto un emendamento all'articolo 18, secondo il quale la

pensione dovrebbe avere decorrenza, sempre su domanda dell'interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato compie i limiti d'età.

PRESIDENTE. Il Comitato ristretto propone all'articolo 18 la modifica che accoglie la sua preoccupazione.

Pongo quindi in votazione l'articolo 14, di cui ho dato precedentemente lettura.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 15, 16, 17 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 15.

Requisiti per il diritto a pensione.

Hanno diritto alla pensione prevista dalla presente legge:

a) le persone che possano far valere almeno 20 anni di servizio utile e abbiano compiuto 60 anni di età, se uomini, o 55 anni, se donne. Se siano stati compiuti 20 anni di navigazione effettiva al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo, la pensione può essere liquidata a 50 anni. Se siano stati compiuti 20 anni di servizio utile, di cui 10 di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo, la pensione può essere liquidata a 55 anni;

b) le persone che possano far valere 15 anni di servizio utile, di cui almeno un anno di effettiva navigazione o di contribuzione nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione, e abbiano compiuto 60 anni di età, se uomini, o 55 anni, se donne;

c) le persone che siano riconosciute permanentemente inabili alla navigazione per qualsiasi causa, qualunque sia la loro età, purché possano far valere 20 anni di servizio utile, oppure 10 anni a condizione che, in questo caso, possano far valere almeno un anno intero di servizio utile nell'ultimo decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione o di dichiarazione di permanente inidoneità alla navigazione da parte delle Commissioni mediche di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modificazioni;

d) le persone rimaste permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di infortunio occorso mentre erano imbarcate o per causa di servizio o per malattia contratta per causa di servizio mentre erano imbarcate.

Il marittimo che abbia maturato i requisiti per la liquidazione della pensione non perde il relativo diritto per effetto della tardiva presentazione della domanda.

La decorrenza di questa pensione è stabilita dall'articolo 18 della presente legge.

(È approvato).

ART. 16.

Misura della pensione per anni 25 di effettiva navigazione.

La misura della pensione è determinata sulla base di 30 anni di servizio, quando i periodi di navigazione effettiva con contribuzione alla Cassa e quelli compiuti su navi militari, valutabili ai sensi delle disposizioni della presente legge, raggiungano complessivamente la durata di almeno 25 anni interi.

Agli effetti del beneficio previsto dal precedente comma non si computano:

a) la maggiorazione prevista per i periodi d'imbarco compiuti su navi militari o su navi mercantili battenti bandiera nazionale, dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918 e dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945;

b) la maggiorazione per i periodi d'imbarco effettuati su navi da guerra e su navi mercantili iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato adibito al dragaggio mine, dal 10 giugno 1940 al 30 settembre 1957;

c) la maggiorazione dei periodi di servizio effettuati a terra nei reparti combattenti della Marina militare in zona di operazioni, dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918;

d) il servizio militare comunque compiuto a terra;

e) il servizio militare prestato per speciali esigenze dal 1° ottobre 1935 al 5 maggio 1936 su navi mercantili noleggiate dallo Stato;

f) il servizio prestato come legionario nell'impresa fiumana;

g) i periodi riconosciuti utili per disoccupazione, malattia, assistenza antitubercolare, gravidanza e puerperio nonché i servizi a terra riscattati e quelli il cui riconoscimento sia ottenuto a seguito di richiesta dell'iscritto.

(È approvato).

ART. 17.

Pensione ai superstiti.

Nel caso di morte del pensionato o dello iscritto che, alla data del decesso risulti in possesso delle condizioni di pensionabilità previste dall'articolo 15 della presente legge, lettere a), b) e c), ovvero nel caso di morte del-

l'iscritto che sia deceduto per infortunio occorso mentre era imbarcato o per causa di servizio o per malattia contratta per causa di servizio mentre era imbarcato, spetta ai superstiti una pensione da calcolare secondo le stesse aliquote stabilite dalle corrispondenti disposizioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.

I beneficiari della pensione di cui al precedente comma sono quelli previsti dalle corrispondenti disposizioni riguardanti l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Le stesse disposizioni disciplinano i casi di esclusione e di perdita del diritto a pensione.

La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente superiore all'intero ammontare della pensione liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 18:

ART. 18.

Decorrenza della pensione.

La decorrenza della pensione per vecchiaia, conseguibile ai sensi del precedente articolo 15, è stabilita dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale la domanda è presentata.

La decorrenza per la pensione d'invalidità, conseguibile ai sensi del citato articolo 15, è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto è dichiarato permanentemente non idoneo all'esercizio della navigazione da parte delle Commissioni mediche previste dagli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 e successive modificazioni, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è presentata, purché le relative condizioni sussistano alla data di presentazione della domanda stessa.

La pensione per i superstiti di cui all'articolo 17 della presente legge, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'iscritto o del pensionato, sempreché da parte degli aventi diritto sia presentata regolare domanda entro un anno dal decesso dell'iscritto o del pensionato. In caso diverso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

La data di decorrenza della pensione in favore dei piloti è fissata secondo quanto disposto dal primo comma e dal secondo comma del presente articolo, tenuto presente l'articolo 118 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni.

Il Comitato ristretto propone di sostituire il primo comma con il seguente:

« La pensione di vecchiaia è liquidata, su domanda dell'iscritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'iscritto stesso raggiunga i limiti di età previsti per la liquidazione della suddetta pensione purché a tale data sussistano le altre relative condizioni e purché l'iscritto non abbia compiuto ulteriori periodi di navigazione con contribuzione alla Gestione marittimi dalla data del raggiungimento di detti limiti di età a quella della presentazione della domanda ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del primo comma:

(È approvato).

Pongo in votazione quanto rimane dell'articolo 18.

(È approvato).

L'articolo 18 rimane pertanto così formulato:

ART. 18.

Decorrenza della pensione.

La pensione di vecchiaia è liquidata, su domanda dell'iscritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'iscritto stesso raggiunga i limiti di età previsti per la liquidazione della suddetta pensione, purché a tale data sussistano le altre relative condizioni e purché l'iscritto non abbia compiuto ulteriori periodi di navigazione con contribuzione alla Gestione marittimi dalla data del raggiungimento di detti limiti di età a quella della presentazione della domanda.

La decorrenza per la pensione d'invalidità, conseguibile ai sensi del precedente articolo 15, è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto è dichiarato permanentemente non idoneo all'esercizio della navigazione da parte delle Commissioni mediche

previste dagli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 e successive modificazioni, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è presentata, purché le relative condizioni sussistano alla data di presentazione della domanda stessa.

La pensione per i superstiti di cui all'articolo 17 della presente legge, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'iscritto o del pensionato, sempreché da parte degli aventi diritto sia presentata regolare domanda entro un anno dal decesso dell'iscritto o del pensionato. In caso diverso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

La data di decorrenza della pensione in favore dei piloti è fissata secondo quanto disposto dal primo comma e dal secondo comma del presente articolo, tenuto presente l'articolo 118 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 19:

ART. 19.

Annullamento del libretto di navigazione e sospensione della pensione in caso di rimborso - Maggiorazione per nuova navigazione.

La liquidazione della pensione, ai sensi della presente legge, comporta il definitivo annullamento del libretto di navigazione.

Ove, per particolari necessità, l'Autorità marittima autorizzi il rimborso di persone che abbiano liquidato la pensione ai sensi della presente legge su navi soggette all'obbligo di contribuzione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, il pagamento del trattamento di pensione a carico della Gestione marittimi è sospeso.

Quando sia avvenuto lo sbarco definitivo, il trattamento di pensione già sospeso è ripristinato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione della navigazione, previa maggiorazione di un trentesimo del suo importo per ogni anno intero di navigazione compiuto dopo il collocamento

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI)-(LAVORO) — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1967

in pensione dell'iscritto, fermo restando il limite massimo stabilito dall'articolo 13 della presente legge.

L'onorevole Malfatti Francesco ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole finali del secondo comma « è sospeso », con le altre « non è sospeso ».

MALFATTI FRANCESCO. In sede di Comitato ristretto chiedemmo per quale motivo venga sospesa la pensione a chi si reimbarca durante il pensionamento.

QUINTIERI, *Relatore per la XIII Commissione*. In base all'arcaico principio che chi lavora non è in pensione! Comunque faccio rilevare che la norma riguarda soltanto la pensione a carico della Gestione marittimi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Malfatti.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo originario, del quale ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 20:

CAPO V.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

ART. 20.

Liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e sostituzione della Gestione marittimi nei diritti derivanti da posizioni assicurative costituite nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilite dalle norme che disciplinano l'assicurazione medesima. Qualora i contributi versati o accreditati a favore del pensionato nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non diano diritto a pensione autonoma a carico dell'assicurazione medesima, danno titolo alla liquidazione di una pensione complementare, purché l'iscritto abbia compiuto l'età stabilita per la pensione di vecchiaia prevista dalle norme dell'assicurazione medesima o sia riconosciuto invalido ai

sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

La pensione complementare non può essere integrata ai trattamenti minimi e ad essa si applicano le norme stabilite per la pensione supplementare di cui all'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ivi inclusa quella di cui all'articolo 8 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

La Gestione marittimi si sostituisce agli iscritti ed ai loro superstiti nei diritti derivanti dai contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per i periodi valutati ai fini della pensione della gestione medesima.

Qualora il trattamento a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti risulti determinato anche da contributi relativi a periodi non valutati ai fini della pensione a carico della Gestione marittimi, la sostituzione di cui al precedente comma è limitata alla quota di pensione corrispondente al rapporto che intercorre tra i contributi versati o accreditati alla predetta assicurazione con riferimento ai periodi valutati ai fini della Gestione marittimi ed i contributi che hanno determinato l'intero importo della pensione a carico della citata assicurazione.

La pensione, o quota di essa, liquidata ai marittimi di cui al secondo comma del precedente articolo 7, a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, è trasferita alla Gestione marittimi, in ragione di tre quinti dell'importo corrispondente ai servizi cui si applica la riduzione dei contributi prevista dal citato articolo 7.

La sostituzione di cui al presente articolo opera dalla data di decorrenza della pensione a carico della Gestione marittimi, se a tale data l'iscritto ha diritto alla pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, o dalla data successiva in cui il diritto medesimo risulti acquisito, anche indipendentemente dalla presentazione della relativa domanda.

Il Comitato ristretto propone di sopprimere il quinto comma.

Pongo in votazione il mantenimento del quinto comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione quanto rimane dell'articolo 20.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI)-(LAVORO) — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1967

L'articolo 20 rimane pertanto così formulato:

CAPO V.

MODALITÀ DI EROGAZIONE
DELLE PRESTAZIONI

ART. 20.

Liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e sostituzione della Gestione marittimi nei diritti derivanti da posizioni assicurative costituite nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilite dalle norme che disciplinano l'assicurazione medesima. Qualora i contributi versati o accreditati a favore del pensionato nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non diano diritto a pensione autonoma a carico dell'assicurazione medesima, danno titolo alla liquidazione di una pensione complementare, purché l'iscritto abbia compiuto l'età stabilita per la pensione di vecchiaia prevista dalle norme dell'assicurazione medesima o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

La pensione complementare non può essere integrata ai trattamenti minimi e ad essa si applicano le norme stabilite per la pensione supplementare di cui all'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ivi inclusa quella di cui all'articolo 8 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

La Gestione marittimi si sostituisce agli iscritti ed ai loro superstiti nei diritti derivanti dai contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per i periodi valutati ai fini della pensione della gestione medesima.

Qualora il trattamento a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti risulti determinato anche da contributi relativi a periodi non valutati ai fini della pensione a carico della Gestione marittimi, la sostituzione di cui al precedente comma è limitata alla quota di pensione corrispondente al rapporto che intercorre tra i contributi versati o accreditati alla predetta assicurazione con riferimento ai periodi valutati ai fini della Gestione marittimi ed i

contributi che hanno determinato l'intero importo della pensione a carico della citata assicurazione.

La sostituzione di cui al presente articolo opera dalla data di decorrenza della pensione a carico della Gestione marittimi, se a tale data l'iscritto ha diritto alla pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, o dalla data successiva in cui il diritto medesimo risulti acquisito, anche indipendentemente dalla presentazione della relativa domanda.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21, al quale non sono stati presentati emendamenti e del quale do preventivamente lettura:

ART. 21.

Effetti della domanda di pensione e dell'accertamento dell'inabilità alla navigazione ai fini delle prestazioni a carico della Gestione marittimi e dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

La domanda di pensione di cui all'articolo 18 si intende rivolta anche al conseguimento delle prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Nel caso di dichiarazione di inabilità alla navigazione da parte delle Commissioni mediche di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, le Capitanerie di porto devono tempestivamente segnalare alla competente sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i nominativi dei marittimi dichiarati inabili alla navigazione dalle predette Commissioni.

Quando si verifichi l'ipotesi del precedente comma, l'Istituto accerta, anche indipendentemente dalla domanda dell'interessato, l'esistenza dell'invalidità ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.

Qualora sia accertata l'invalidità predetta e sempreché intervenga la liquidazione della pensione a carico della Gestione marittimi, le relative quote di prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria, da attribuire alla Gestione marittimi ai sensi del precedente articolo 20, avranno la stessa decorrenza della pensione marittimi.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI)-(LAVORO) — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1967

Do lettura dell'articolo 22:

CAPO VI.
FINANZIAMENTO

ART. 22.

Concorso finanziario dello Stato.

A decorrere dall'anno 1966, il contributo previsto dall'articolo 3 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, è aumentato di lire 950.000.000 annui.

L'ammontare complessivo del contributo annuo di cui al precedente comma è destinato, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ed in relazione alle norme di cui agli articoli 3 e 51 della stessa:

a) per lire 2.050 milioni alla Gestione marittimi della Cassa nazionale di previdenza marinara;

b) per lire 600 milioni al Fondo istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903, ad integrazione del contributo annuo a carico dello Stato di cui all'articolo 3, lettera a), di detta legge.

All'onere di lire 950.000.000, derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge, si provvede per gli anni 1966 e 1967 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3.523 destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Comitato ristretto propone di sostituire il primo comma con il seguente:

« A decorrere dall'anno 1966, il contributo previsto dall'articolo 3 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, è elevato da lire 1.700 milioni a lire 2.650 milioni.

Il Comitato ristretto propone inoltre di sostituire, al terzo comma, le parole iniziali « All'onere » con le altre: « Al maggior onere ».

Gli onorevoli Malfatti Francesco, Abenante, Giachini ed altri propongono di sostituire il primo, secondo e terzo comma dell'articolo con i seguenti:

« A decorrere dall'anno 1966, il contributo previsto dall'articolo 3 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, è aumentato di 1.950.000.000 di lire annui.

L'ammontare complessivo del contributo annuo di cui al precedente comma è destinato,

in relazione alle norme di cui agli articoli 3, 48, 49 e 51 della presente legge:

a) per lire 2.050 milioni della Gestione marittimi della Cassa nazionale di previdenza marinara;

b) per lire 600 milioni al Fondo istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903, ad integrazione del contributo annuo a carico dello Stato di cui all'articolo 3, lettera a) di detta legge;

c) per lire 1.000 milioni alla integrazione dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 48 e 49 della presente legge.

All'onere di lire 1.950.000.000, derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge, si provvede per gli anni 1966 e 1967 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 destinato a fare fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

MALFATTI FRANCESCO. L'emendamento da me presentato è strettamente collegato alle due questioni che hanno dominato i lavori del comitato ristretto: pescatori e vecchi pensionati. Desidereremmo un maggior contributo dello Stato per venire incontro alle esigenze di queste due categorie. La risposta del Ministro del tesoro non è però ancora pervenuta.

PRESIDENTE. Sarebbe allora opportuno sospendere l'esame dell'articolo 22. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura degli articoli 23, 24, 25 e 26, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

CAPO VII.

NORME RELATIVE
A PARTICOLARI CATEGORIE

SEZIONE I.

PERSONALE DELLE NAVI-TRAGHETTO DIPENDENTE
DALL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO
STATO.

ART. 23.

Iscrizione alla Gestione marittimi del personale delle navi-traghetto dipendente dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Variazioni dell'aliquota contributiva.

Il personale di ruolo delle navi-traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è iscritto alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI)-(LAVORO) — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1967

marinara, per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, ancorché iscritto al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229 e successive modificazioni.

L'assicurazione di cui al precedente comma è esercitata esclusivamente dalla Gestione marittimi cui fa carico l'onere delle prestazioni stabilite dalla presente legge e cui compete l'importo globale dei contributi previsti dal precedente articolo 7, riferiti alla retribuzione prevista dal successivo articolo 24.

Le variazioni del contributo di cui al precedente comma sono disposte nella stessa misura in cui intervengono variazioni dell'aliquota contributiva prevista dall'articolo 7 e variazioni dei contributi dovuti all'assicurazione obbligatoria ed al Fondo adeguamento pensioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore di cui all'articolo 6 del testo unico sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

(È approvato).

ART. 24.

La retribuzione contributiva e pensionabile.

La retribuzione assoggettabile a contributo e da prendersi a base per il calcolo della pensione, ai sensi del precedente articolo 13, è fissata dalle tabelle G.M. 1965-66 e G.M. 1967 allegate alla presente legge, in relazione alle qualifiche rivestite a bordo dal personale interessato ed al genere della nave e della navigazione, e sarà successivamente variata, ove ricorrano le condizioni previste dal precedente articolo 6, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro.

(È approvato).

ART. 25.

Versamento dei contributi e rimborso dei medesimi nei casi di riconoscimento di periodi di servizio con iscrizione alla Gestione marittimi ai fini della pensione a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è tenuta a versare, con le stesse modalità previste per i marittimi imbarcati sulle

navi mercantili nazionali, i contributi dovuti a norma del precedente articolo 23 prelevandoli, sia per la parte a carico dell'Azienda sia per quella a carico del marittimo, dal Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato.

Per i periodi di servizio non di ruolo con iscrizione alla Gestione marittimi, riconosciuti ai fini della pensione a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, l'azienda provvederà a rimborsare ai dipendenti interessati la quota posta a loro carico dei contributi versati alla Gestione stessa.

(È approvato).

ART. 26.

Condizioni per il pensionamento e determinazione dei servizi utili a pensione.

Il personale di cui al precedente articolo 23 ha diritto alla pensione ed alle relative maggiorazioni previste dalla presente legge a carico della Gestione marittimi quando cessa in via definitiva dallo imbarco sulle navi delle ferrovie dello Stato e sia in possesso dei requisiti di pensionabilità stabiliti dal precedente articolo 15.

La pensione compete anche ai familiari dell'iscritto quando si verificano le condizioni previste dalle norme vigenti.

Nel calcolo dei servizi utili a pensione sono considerati anche i periodi di navigazione compiuti per conto delle ferrovie dello Stato.

Sono esclusi dal computo dei servizi utili i periodi di servizio militare svolto a terra o con imbarco su navi militari e ogni altro servizio figurativo, se i servizi stessi siano stati computati per la pensione a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o a carico dello Stato o per la determinazione di altro trattamento pensionistico.

I periodi di imbarco su navi militari sono, tuttavia, considerati validi secondo le norme vigenti, ai fini del diritto a pensione, ma non per la determinazione della misura della pensione medesima.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 27:

ART. 27.

Regolamento ai fini previdenziali dei rapporti fra la Gestione marittimi, il Fondo pensioni ed i marittimi di ruolo delle ferrovie dello Stato.

Il trattamento a carico della Gestione marittimi è ripartito, tra il Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato ed il marittimo, in

proporzione, rispettivamente, alla durata dei servizi di navigazione di ruolo e non di ruolo riconosciuti utili per la pensione ferroviaria — per il quale il predetto Fondo e l'Azienda ferroviaria abbiano contribuito alla Gestione marittimi — ed alla durata dei rimanenti servizi considerati utili per la determinazione della pensione a carico della Gestione stessa.

La sospensione della pensione prevista dalle norme sulla previdenza marinara per i casi di reimbarco dopo il pensionamento non opera sulle somme devolute al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, ai sensi del precedente comma.

Per il marittimo che risulti imbarcato su navi delle ferrovie dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge la quota di pensione spettante in relazione ai periodi di navigazione effettuati prima della iscrizione al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, secondo le norme di cui alla presente legge, non può essere inferiore a quella determinata sulla base delle competenze medie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1237, e delle qualifiche rivestite nel triennio immediatamente precedente al collocamento in pensione ed è integrata eventualmente fino al raggiungimento dell'importo di detta ultima quota.

La quota spettante al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato ai sensi del primo comma del presente articolo è ridotta della corrispondente integrazione di cui al precedente comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti del marittimo dipendente di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che passi ad altre amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, per il quale si faccia luogo alla ricongiunzione dei servizi, ai sensi della legge 12 ottobre 1949, n. 771 e della legge 22 giugno 1954, n. 523 o di altre disposizioni che prevedano tale ricongiungimento.

Gli onorevoli Malfatti Francesco, Abenante, Giachini ed altri propongono di sostituire il primo comma con il seguente:

« Il trattamento di pensione a carico della Gestione Marittimi va diviso in due parti *A* e *B* rispettivamente proporzionali alla durata dei servizi di navigazione di ruolo e non di ruolo riconosciuti utili per la pensione ferroviaria — per i quali il predetto Fondo e l'Azienda ferroviaria abbiano contribuito alla Gestione Marittimi — e alla durata dei rimanenti servizi considerati utili per la determinazione della pensione a carico della Gestio-

ne stessa. Al marittimo spetta la parte *B* aumentata di due decimi della parte *A* mentre al Fondo pensione delle ferrovie dello Stato spettano i restanti otto decimi della parte *A* ».

MALFATTI FRANCESCO. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 27, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Poiché agli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 non sono stati presentati emendamenti, ne do lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 28.

Liquidazione delle prestazioni secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Se il marittimo non consegua il diritto a pensione a carico della Gestione marittimi, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 52 per la ricostituzione di posizioni assicurative anteriori alla entrata in vigore della presente legge, ovvero le disposizioni dell'articolo 39, secondo comma, per la ricostituzione delle posizioni assicurative posteriori alla data citata, sulla base della retribuzione stabilita ai sensi del precedente articolo 24.

Il Fondo pensioni del personale delle ferrovie dello Stato subentra nei diritti del marittimo e dei superstiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 27 della presente legge.

(È approvato).

ART. 29.

Modalità per la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria nel caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o di altri Enti ed Amministrazioni.

Se il marittimo non consegua il diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa a norma della legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai periodi coperti di contribuzione alla Gestione marittimi.

In tali casi i periodi sopra specificati non vengono considerati utili ai fini dell'indennità *una tantum* in luogo della pensione prevista dal testo unico per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con re-

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI)-(LAVORO) — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1967

gio-decreto 22 aprile 1909, n. 229 e successive modificazioni.

Nel caso che si debba provvedere al ricongiungimento dei servizi ai sensi delle norme richiamate dall'ultimo comma dell'articolo 27 della presente legge, le disposizioni di cui ai precedenti commi sono rispettivamente applicate secondo gli effetti derivanti dal ricongiungimento medesimo.

Al marittimo che abbia maturato il diritto alla pensione a carico della Gestione marittimi prima della data di cessazione del servizio ferroviario e che non consegua poi il titolo al trattamento di pensione a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni od enti, la Gestione marittimi corrisponderà, a decorrere da tale data, l'intero trattamento di pensione ed il Fondo medesimo restituirà l'importo complessivo delle quote di pensione acquisito, ai sensi del precedente articolo 27, primo comma, nel periodo compreso fra la data di decorrenza della pensione a carico della Gestione marittimi e quella di cessazione dal servizio.

(È approvato).

ART. 30.

Revisione e riliquidazione delle pensioni corrisposte ai marittimi dipendenti dalle ferrovie dello Stato.

Tutte le pensioni in atto corrisposte ai marittimi dipendenti dalle ferrovie dello Stato, liquidate in base alle norme abrogate con la presente legge, sono sottoposte a revisione e riliquidate, a seconda della decorrenza, in base alle disposizioni previste nell'articolo 47 del successivo Capo IX ovvero con l'applicazione delle norme di cui agli articoli 48, 49 e 50 dello stesso Capo e delle norme di cui al precedente articolo 27.

Qualora l'importo della quota di pensione da corrispondere al marittimo ai sensi del precedente comma risulti inferiore al trattamento in atto, nessuna variazione sarà apportata alla misura del trattamento stesso, ma la differenza sarà corrisposta a titolo di assegno personale, non riassorbibile in occasione di futuri miglioramenti e reversibile secondo le vigenti disposizioni.

La quota di pensione corrispondente ai periodi di navigazione compiuti con iscrizione al Fondo pensioni del personale delle ferrovie dello Stato resta in tal caso acquisita alla Gestione marittimi.

(È approvato).

ART. 31.

Abrogazione delle disposizioni contrarie e incompatibili con la nuova disciplina del trattamento pensionistico del personale delle navi traghetto appartenenti alle ferrovie dello Stato.

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

articolo 9 della legge 23 luglio 1914, n. 742;

articolo 8, ultimo comma, del decreto-legge luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292;

articolo 8, penultimo comma, del decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 9 luglio 1947, n. 667;

articolo 1, ultimo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1053;

articolo 48 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara;

articoli 41, 42 e 43 del Regolamento approvato con regio decreto 6 luglio 1922, n. 1447;

articolo 24 della legge 25 luglio 1952, n. 915.

(È approvato).

SEZIONE II.

PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO EQUIPAGGI MILITARI MARITTIMI

ART. 32.

Iscrizione alla Gestione marittimi ed alle altre forme assicurative obbligatorie del personale del Corpo equipaggi militari marittimi.

Ferme restando le disposizioni in vigore per il computo, ai fini delle assicurazioni sociali, del servizio militare corrispondente alla ferma di leva, l'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, previsto dall'articolo 39 del regio decreto-legge 30 novembre 1936, n. 2508, per i volontari del Corpo equipaggi militari marittimi durante le ferme successive a quella sessennale, sussiste anche durante il periodo intercorrente fra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva ed il compimento della ferma sessennale e di quella triennale, di cui all'articolo 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447, nonché durante il compimento

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI)-(LAVORO) — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1967

delle rafferme biennali di cui all'articolo 2 della stessa legge n. 447.

L'articolo 20, secondo comma, della legge 27 novembre 1956, n. 1368, è abrogato.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 33:

ART. 33.

La misura della retribuzione contributiva e pensionabile per il personale del Corpo equipaggi militari marittimi.

L'articolo 22, primo comma, della legge 27 novembre 1956, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« La misura dei contributi stabiliti dalle leggi sulle assicurazioni di cui al precedente articolo 20 e per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani nonché l'importo della pensione sono determinati sulla base delle retribuzioni mensili di lire 36.000 per i secondi capi e sergenti e di lire 15.000 per i sottocapi e comuni.

Il contributo dovuto alla Gestione marittimi per il servizio prestato a terra dal personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi o su navi in posizione diversa da quella in armamento o riserva, è pari ai tre quinti di quello stabilito dall'articolo 7, primo comma, della presente legge, fermo restando l'obbligo del versamento del contributo all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nella misura prevista dalle disposizioni della medesima assicurazione.

Il Comitato ristretto propone di aggiungere a tale articolo il seguente comma aggiuntivo, che si rifà al comma che abbiamo soppresso all'articolo 6. Ne do lettura:

«Le retribuzioni stabilite dal primo comma del presente articolo saranno variate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa».

Pongo in votazione il comma aggiuntivo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso.

(È approvato).

L'articolo 33 risulta pertanto così formulato:

ART. 33.

La misura della retribuzione contributiva e pensionabile per il personale del Corpo equipaggi militari marittimi.

L'articolo 22, primo comma della legge 27 novembre 1956, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« La misura dei contributi stabiliti dalle leggi sulle assicurazioni di cui all'articolo 20 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani, nonché l'importo della pensione sono determinati sulla base delle retribuzioni mensili di lire 36.000 per i secondi capi e sergenti e di lire 15.000 per i sottocapi e comuni.

Le retribuzioni stabilite dal primo comma del presente articolo saranno variate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa.

Il contributo dovuto alla Gestione marittimi per il servizio prestato a terra dal personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi o su navi in posizione diversa da quella in armamento o riserva, è pari ai tre quinti di quello stabilito dall'articolo 7, primo comma, della presente legge, fermo restando l'obbligo del versamento del contributo all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nella misura prevista dalle disposizioni della medesima assicurazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 34:

ART. 34.

Rimborso allo Stato da parte della Gestione marittimi e dell'assicurazione obbligatoria dei contributi di pensione per il personale appartenente al Corpo equipaggi militari marittimi trasferito in servizio permanente o in ruolo.

La Gestione marittimi e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti rimborseranno allo Stato, per il personale trasferito in servizio permanente, i contributi dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti versati dalla Amministrazione militare marittima.

Parimenti le Gestioni predette rimborseranno allo Stato i contributi versati a favore dei sottufficiali volontari raffermati, di cui all'articolo 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447,

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI)-(LAVORO) — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1967

che abbiano conseguito il diritto a pensione normale per anzianità di servizio ovvero che abbiano conseguito la nomina all'impiego civile di Stato, a norma degli articoli 57 e seguenti della legge 31 luglio 1954, n. 599.

L'articolo 23 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, è abrogato.

(È approvato).

Gli onorevoli Durand de la Penne, Catella, Ferioli, Emilio Pucci, Guido Basile e Cas-sandro propongono di aggiungere all'articolo i seguenti commi:

« Gli Ufficiali di complemento della Marina militare che hanno appartenuto al ruolo speciale di complemento istituito con la legge 6 luglio 1935, n. 1098 e successive modificazioni, cessati dal servizio prima della emanazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, ed in applicazione della legge stessa, possono chiedere il riconoscimento del servizio prestato e la iscrizione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale della previdenza marinara ai fini dell'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Per il riconoscimento del servizio prestato gli interessati dovranno versare i contributi relativi ai periodi da riconoscere utili.

Il servizio comunque prestato dal personale suddetto nella Marina militare è computato:

a) per intero: se reso a bordo di navi militari in armamento, in disponibilità ed in riserva in tempo di pace;

b) per tre quinti della sua durata: se reso a terra o su navi in posizione diversa da quella in armamento, in disponibilità od in riserva in tempo di pace;

c) per una entità doppia della durata durante i periodi di cui all'articolo 46 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; all'articolo 13 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594; all'articolo 15 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; e degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391 e successive modificazioni.

Le precedenti disposizioni del presente articolo non si applicano ai periodi di servizio militare che siano computati utili per una pensione a carico dello Stato in conseguenza di altre leggi, salvo riscatto a norma di legge.

La facoltà di cui ai precedenti commi deve essere esercitata, a pena di scadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli effetti previdenziali del riconoscimento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della

legge, se il versamento del contributo dovuto sia eseguito entro tre mesi dalla comunicazione del relativo importo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Se il versamento del contributo dovuto sia effettuato oltre il termine di cui al comma precedente, gli effetti previdenziali del riconoscimento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento, sempreché questo sia stato effettuato entro un anno dalla data di comunicazione del relativo importo.

L'iscritto decade dalla facoltà prevista dal presente articolo se il versamento non sia effettuato entro un anno dalla comunicazione di cui al quinto comma ».

DURAND DE LA PENNE. Il mio emendamento riguarda gli ufficiali di complemento della marina militare. Gli ufficiali effettivi e il personale di leva non pagano contributi e quindi non hanno diritto ad alcuna pensione. Per il personale volontario che arriva al grado di sergente, lo Stato paga una cifra *una tantum*, in modo che quando costoro, finito il servizio, entrano nella marina mercantile, hanno il periodo passato in Marina valido ai fini dei contributi. Con il mio emendamento chiedo che anche agli ufficiali di complemento venga riconosciuto ai fini della pensione il periodo passato in marina.

QUINTIERI, *Relatore per la XIII Commissione*. Per quanto riguarda la sostanza dell'emendamento presentato dall'onorevole Durand de la Penne, non avrei nulla in contrario ad accettarlo; senonché sussiste, una circostanza di fatto: lo speciale ruolo di complemento ha cessato da tempo di esistere, per effetto della legge 18 dicembre 1952, n. 2386!

DURAND DE LA PENNE. In verità, è la prima volta che sento dire una cosa simile.

QUINTIERI, *Relatore per la XIII Commissione*. Si può sempre controllare. E i periodi che con l'emendamento si vogliono far valere sono già riconosciuti come servizio permanente effettivo.

PRESIDENTE. Dato che si tratta di un emendamento aggiuntivo di alcuni commi, che non modifica il testo dell'articolo 34, ritengo che si possa intanto procedere su tale articolo, rinviando ad altra seduta l'emendamento aggiuntivo Durand de la Penne.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 34 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

All'articolo 35 non sono stati presentati emendamenti. Ne dò lettura e lo pongo in votazione.

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI)-(LAVORO) — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1967

SEZIONE III.

MARITTIMI ITALIANI IMBARCATI SU NAVI STRANIERE E PILOTI ITALIANI CHE EFFETTUANO SERVIZI IN ACQUE STRANIERE.

ART. 35.

Assicurazione dei marittimi italiani imbarcati su navi straniere e dei piloti italiani che effettuano servizi in acque straniere — Competenza esclusiva della Gestione marittimi.

I marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera straniera o esercitanti l'attività di pilota in acque straniere possono essere iscritti alla Gestione marittimi.

L'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei marittimi italiani imbarcati su navi straniere e dei piloti italiani che effettuano servizi in acque straniere è esercitata esclusivamente dalla Gestione marittimi.

Il contributo dovuto per l'iscrizione è quello globale previsto dal precedente articolo 7, comprese le quote poste a carico dello Stato da apposite norme di legge.

Il contributo stesso è integralmente versato alla Gestione marittimi, cui fa esclusivo carico l'onere delle corrispondenti prestazioni.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 36:

ART. 36.

Assicurazione dei marittimi italiani durante l'imbarco su navi straniere.

I marittimi italiani imbarcati su navi straniere e i connazionali che svolgono servizi di pilotaggio in acque straniere possono chiedere di essere assicurati presso la Gestione marittimi contro tutti i rischi previsti dalla legislazione sulla previdenza marinara.

L'assicurazione di cui al presente articolo conferisce il diritto, purché si verifichino le relative condizioni, alla liquidazione delle prestazioni nella stessa misura prevista dalla legge sulla previdenza marinara per i marittimi iscritti obbligatoriamente e per i loro superstiti.

Il contributo per l'assicurazione è dovuto nell'importo globale indicato nell'articolo 35 ed è calcolato sulle retribuzioni di tabella previste per i marittimi imbarcati su navi mercantili nazionali.

Per gli addetti ai servizi di pilotaggio i periodi da computare utili sono ridotti a tre quindi della loro durata effettiva e, corrispon-

dentemente, è ridotta a tre quinti la contribuzione relativa prevista dall'articolo 7 della presente legge.

I contributi versati a norma del presente articolo producono gli stessi effetti di quelli obbligatori per i marittimi imbarcati su navi mercantili nazionali e per i piloti.

Il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara stabilirà le modalità ed i termini per l'accoglimento delle domande di iscrizione, per la riscossione dei contributi e per la sospensione della copertura assicurativa nei casi di tardivo pagamento del contributo nonché per la revoca dell'autorizzazione ai versamenti nei casi di protratta inadempienza alle condizioni di assicurazione.

I contributi versati alla Gestione marittimi ai sensi del presente articolo per i periodi di navigazione su navi straniere che diano luogo alla liquidazione di una pensione in forza di accordi o convenzioni internazionali, non sono considerati utili e sono rimborsati al marittimo o ai suoi aventi causa, senza maggiorazione di interessi.

Il rimborso non può essere effettuato se i contributi medesimi abbiano già concorso alla liquidazione della pensione a carico della Gestione marittimi, anche se i relativi periodi di navigazione, siano divenuti utili per la liquidazione della pensione in regime di accordi o convenzioni internazionali.

Pongo in votazione i primi tre comma dell'articolo 36.

(Sono approvati).

Il Comitato ristretto propone di sopprimere il quarto comma.

Pongo in votazione il mantenimento del quarto comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione i comma successivi.

(Sono approvati).

Do lettura dell'articolo 36 quale risulta a seguito della soppressione del quarto comma.

ART. 36.

Assicurazione dei marittimi italiani durante l'imbarco su navi straniere.

I marittimi italiani imbarcati su navi straniere e i connazionali che svolgono servizi di pilotaggio in acque straniere possono chiedere di essere assicurati presso la Gestione maritti-

mi contro tutti i rischi previsti dalla legislazione sulla previdenza marinara.

L'assicurazione di cui al presente articolo conferisce il diritto, purché si verifichino le relative condizioni, alla liquidazione delle prestazioni nella stessa misura prevista dalla legge sulla previdenza marinara per i marittimi iscritti obbligatoriamente e per i loro superstiti.

Il contributo per l'assicurazione è dovuto nell'importo globale indicato nell'articolo 35 ed è calcolato sulle retribuzioni di tabella previste per i marittimi imbarcati su navi mercantili nazionali.

I contributi versati a norma del presente articolo producono gli stessi effetti di quelli obbligatori per i marittimi imbarcati su navi mercantili nazionali e per i piloti.

Il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara stabilirà le modalità ed i termini per l'accoglimento delle domande di iscrizione, per la riscossione dei contributi e per la sospensione della copertura assicurativa nei casi di tardivo pagamento del contributo, nonché per la revoca dell'autorizzazione ai versamenti nei casi di protratta inadempienza alle condizioni di assicurazione.

I contributi versati alla Gestione marittimi ai sensi del presente articolo per i periodi di navigazione su navi straniere che diano luogo alla liquidazione di una pensione in forza di accordi o convenzioni internazionali, non sono considerati utili e sono rimborsati al marittimo o ai suoi aventi causa, senza miglioramento di interessi.

Il rimborso non può essere effettuato se i contributi medesimi abbiano già concorso alla liquidazione della pensione a carico della Gestione marittimi, anche se i relativi periodi di navigazione siano divenuti utili per la liquidazione della pensione in regime di accordi o convenzioni internazionali.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 37:

ART. 37.

*Riscatto della navigazione
effettuata su navi straniere.*

I marittimi italiani possono chiedere di riscattare i periodi di navigazione compiuti su navi battenti bandiera straniera, purché la navigazione medesima non sia già riconosciuta utile ai fini previdenziali dalle leggi dello

Stato cui la nave appartiene o in forza di accordi o convenzioni internazionali ovvero il marittimo italiano, pur essendo stato assoggettato alla contribuzione dell'assicurazione straniera, non consegua il diritto a prestazioni secondo le norme di questa assicurazione.

Analoga facoltà è ammessa, alle stesse condizioni, per i connazionali che abbiano svolto servizi di pilotaggio in acque straniere, limitatamente ai servizi compiuti nei due anni che precedono la data di presentazione della domanda.

In tali casi i periodi di dipendenza da compagnie straniere e da altri organismi ai quali è affidata nei Paesi esteri la direzione dei servizi di pilotaggio sono computati utili in ragione di tre quinti della loro durata effettiva e corrispondentemente è ridotto a tre quinti il contributo dovuto ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.

I periodi di navigazione su navi straniere ed i servizi di pilotaggio in acque straniere compiuti dopo il conseguimento della pensione, secondo le norme contenute nella presente legge, non possono essere riscattati.

I riscatti di cui al comma precedenti sono di esclusiva pertinenza della Gestione marittimi, sia per i contributi, sia per le corrispondenti quote di pensione, che restano a carico della Gestione medesima.

La navigazione ed i servizi riscattati sono considerati utili per conseguire il diritto alle ordinarie prestazioni previste alla legislazione sulla previdenza marinara, esclusa in ogni caso la pensione privilegiata per eventi occorsi a bordo di navi straniere o comunque connessi all'espletamento del servizio.

Il riconoscimento è subordinato alla presentazione di apposita domanda corredata dei documenti prescritti dall'articolo 44 del regolamento, approvato con il regio decreto 6 luglio 1922, n. 1447, ed al versamento del contributo nella misura complessiva prevista per l'iscritto e l'armatore italiano dal precedente articolo 7.

Il contributo è calcolato in base alle retribuzioni dei marittimi imbarcati su navi nazionali ed alla aliquota contributiva vigenti alla data di presentazione della domanda di riscatto.

Il marittimo decade dalla facoltà di riscatto se la relativa domanda è presentata dopo trascorsi due anni dalla data in cui ha avuto fine ciascuno dei periodi di navigazione che si intendono riscattare.

Ferme restando tutte le precedenti disposizioni circa il calcolo del contributo dovuto

per il riscatto, la retribuzione da applicare ai servizi di pilotaggio svolti all'estero è quella stabilita dalla tabella G.M. 1967, allegata alla presente legge per i piloti italiani del primo gruppo di porti.

Sono fatti salvi i diversi termini previsti da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazioni sociali.

Il Comitato ristretto propone di aggiungere al terzo comma le parole seguenti:

« , se trattasi di periodi di servizio compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora, invece, il servizio sia posteriore, esso è computato per intero, sempre nei limiti di due anni, e il contributo dovuto è quello complessivo previsto dal precedente articolo 7 ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 37.

(È approvato).

L'articolo 37 rimane pertanto così formulato:

ART. 37.

Riscatto della navigazione effettuata su navi straniere.

I marittimi italiani possono chiedere di riscattare i periodi di navigazione compiuti su navi battenti bandiera straniera, purché la navigazione medesima non sia già riconosciuta utile ai fini previdenziali dalle leggi dello Stato cui la nave appartiene o in forza di accordi o convenzioni internazionali ovvero il marittimo italiano, pur essendo stato assoggettato alla contribuzione dell'assicurazione straniera, non consegua il diritto a prestazioni secondo le norme di questa assicurazione.

Analoga facoltà è ammessa, alle stesse condizioni, per i connazionali che abbiano svolto servizi di pilotaggio in acque straniere, limitatamente ai servizi compiuti nei due anni che precedono la data di presentazione della domanda.

In tali casi i periodi di dipendenza da compagnie straniere e da altri organismi ai quali è affidata nei Paesi esteri la direzione dei servizi di pilotaggio sono computati utili in ragione di tre quinti della loro durata effettiva e corrispondentemente è ridotto a tre quinti

il contributo dovuto ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, se trattasi di periodi di servizio compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora, invece, il servizio sia posteriore, esso è computato per intero, sempre nei limiti di due anni, e il contributo dovuto è quello complessivo previsto dal precedente articolo 7.

I periodi di navigazione su navi straniere ed i servizi di pilotaggio in acque straniere compiuti dopo il conseguimento della pensione, secondo le norme contenute nella presente legge, non possono essere riscattati.

I riscatti di cui ai comma precedenti sono di esclusiva pertinenza della Gestione marittimi, sia per i contributi, sia per le corrispondenti quote di pensione, che restano a carico della Gestione medesima.

La navigazione ed i servizi riscattati sono considerati utili per conseguire il diritto alle ordinarie prestazioni previste dalla legislazione sulla previdenza marinara, esclusa in ogni caso la pensione privilegiata cui all'articolo 15, lettera d), per eventi occorsi a bordo di navi straniere o comunque connessi all'espletamento del servizio.

Il riconoscimento è subordinato alla presentazione di apposita domanda corredata dei documenti prescritti dall'articolo 44 del regolamento, approvato con il regio decreto 6 luglio 1922, n. 1447, ed al versamento del contributo nella misura complessiva prevista per l'iscritto e l'armatore italiano dal precedente articolo 7.

Il contributo è calcolato in base alle retribuzioni dei marittimi imbarcati su navi nazionali ed alla aliquota contributiva vigenti alla data di presentazione della domanda di riscatto.

Il marittimo decade dalla facoltà di riscatto se la relativa domanda è presentata dopo trascorsi due anni dalla data in cui ha avuto fine ciascuno dei periodi di navigazione che si intendono riscattare.

Ferme restando tutte le precedenti disposizioni circa il calcolo del contributo dovuto per il riscatto, la retribuzione da applicare ai servizi di pilotaggio svolti all'estero è quella stabilita dalla tabella G.M. 1967, allegata alla presente legge per i piloti italiani del primo gruppo di porti.

Sono fatti salvi i diversi termini previsti da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazioni sociali.

Pongo in votazione l'articolo 37 nel suo complesso.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI)-(LAVORO) — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1967

Poiché agli articoli 38, 39 e 40 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 38.

Effetti del riscatto della navigazione straniera.

Gli effetti del riscatto decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se il pagamento del contributo sia effettuato entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione, da parte della Cassa nazionale per la previdenza marinara, del relativo ammontare.

Qualora il pagamento della somma dovuta sia effettuato dopo sei mesi dalla data della richiesta, ma non oltre un anno dalla data stessa, gli effetti del riscatto decorrono dalla data del versamento.

Trascorso un anno dalla data di comunicazione, il marittimo è considerato decaduto dalla concessione se non abbia effettuato il versamento della somma dovuta, ma può presentare una nuova domanda, per gli stessi servizi, purché non sia scaduto il termine di due anni dalla data in cui ha avuto fine ciascuno dei periodi di navigazione che si intendono riscattare.

Se nei termini sopra previsti il marittimo non effettui il pagamento dell'intero contributo dovuto, i pagamenti parziali saranno imputati a copertura dei periodi di navigazione più remoti corrispondenti ai versamenti effettuati.

Le modalità per il versamento del contributo di riscatto, previste dal presente articolo, si applicano anche alle domande di riscatto avanzate prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché presentate entro il termine previsto dall'articolo 30 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, considerando le domande stesse come se presentate nel giorno di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 39.

Utilizzazione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei periodi di navigazione su navi straniere.

Se il marittimo italiano che abbia versato i contributi per i periodi di navigazione su navi straniere o per i servizi di pilotaggio in acque straniere non consegua il diritto alla pensione prevista dal precedente articolo 13, i periodi stessi sono considerati utili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura

di esse secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e ciò anche quando l'iscritto non abbia mai contribuito all'assicurazione stessa.

In tale caso la Cassa nazionale per la previdenza marinara verserà all'assicurazione obbligatoria, per i periodi ed i servizi di cui al primo comma, i contributi base e per il Fondo di adeguamento che sarebbero stati dovuti alla citata assicurazione, in relazione alla retribuzione percepita dagli interessati in base alla quale è stato versato il contributo secondo le disposizioni del precedente articolo 5.

I periodi di contribuzione di cui agli articoli 36 e 37 sono considerati utili agli effetti della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ancorché l'iscritto non sia stato soggetto all'assicurazione medesima.

La prosecuzione volontaria non è ammessa se l'iscritto abbia diritto alla liquidazione della pensione marittima ovvero sia in atto soggetto ad altre forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti oppure fruisca di altro trattamento di pensione.

Ai fini previsti dai precedenti commi, i servizi di pilotaggio, riscattati ai sensi dell'articolo 37, si computano per la intera loro durata.

Se l'iscritto consegua il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria, la Gestione marittimi provvede al trasferimento alla predetta assicurazione dei contributi calcolati nella misura stabilita dal secondo comma del presente articolo.

(È approvato).

CAPO VIII

NORME SPECIALI

ART. 40.

Personale salariato inquadrato nei ruoli organici degli operai dello Stato.

Per il personale salariato immesso nei ruoli degli operai dello Stato ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90 o di altre norme di legge, che ottenga il riscatto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, dei servizi di navigazione compiuti su navi di proprietà dello Stato o comunque gestite dalla Amministrazione statale, durante i quali il personale medesimo abbia contribuito alla Gestione marittimi ai sensi della presente leg-

ge, la Cassa rimborserà allo Stato ed agli interessati i contributi di propria pertinenza.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche per le contribuzioni versate alla Gestione marittimi, in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La Cassa non è tenuta al rimborso dei contributi di cui sopra quando, alla data del decreto di inquadramento nei ruoli, abbia già provveduto alla liquidazione della pensione con il computo dei detti contributi.

In tal caso, dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento di riscatto dei periodi valutabili agli effetti della pensione statale di cui al primo comma, la Cassa verserà all'Amministrazione statale le quote di pensione corrispondenti ai contributi relativi ai periodi di servizio riconosciuti.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 41:

ART. 41.

Prosecuzione volontaria dell'assicurazione.

L'iscritto che, al compimento del 60° anno di età, se uomo, o del 55°, se donna, possa far valere almeno 10 anni di navigazione con contribuzione della Gestione marittimi, di cui uno compiuto nell'ultimo decennio, e non abbia titolo alla liquidazione della pensione, può chiedere di continuare a proprio carico la contribuzione in forma volontaria.

Ai fini della determinazione della misura del contributo, si considera la media delle retribuzioni giornaliere vigenti alla data di presentazione della domanda di prosecuzione volontaria dell'assicurazione, in relazione al genere della nave e della navigazione e alle qualifiche rivestite dallo iscritto, negli ultimi dodici mesi di effettiva navigazione con contribuzione alla Gestione marittimi.

La media suddetta dovrà essere variata ogni qualvolta si proceda a variazioni tabellari ai sensi dell'articolo 6. L'aliquota contributiva dovuta è quella complessivamente prevista per la Gestione marittimi e per l'assicurazione obbligatoria dall'articolo 7, tenuto conto delle modificazioni previste dal secondo comma dell'articolo medesimo.

Se l'iscritto possieda i requisiti per la prosecuzione volontaria anche nell'assicurazione obbligatoria, si fa luogo alla devoluzione delle quote contributive di pertinenza dell'assicurazione medesima ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.

Se l'iscritto non possieda invece i requisiti per la prosecuzione volontaria nella assicurazione obbligatoria, tutti i contributi di cui al secondo comma restano acquisiti alla Gestione marittimi, che assumerà a proprio carico lo intero onere delle prestazioni relative ai periodi di prosecuzione volontaria dell'iscrizione nella Gestione medesima.

L'iscritto che presta opera retribuita presso terzi con iscrizione all'assicurazione obbligatoria è tenuto a versare per la prosecuzione volontaria nella Gestione marittimi il solo contributo integrativo previsto dall'articolo 7 per la Gestione medesima.

In tal caso la quota di pensione corrispondente ai contributi versati all'assicurazione obbligatoria è devoluta alla Gestione marittimi ai sensi dell'articolo 20.

La prosecuzione volontaria di cui al presente articolo non è ammessa quando l'interessato risulti riscritto a forme di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, o che, comunque, ne comportino l'esclusione o lo esonero, nonché quando l'interessato fruisca di un trattamento pensionistico a carico delle stesse forme ivi compresa l'assicurazione citata.

Il Comitato ristretto propone di sostituire, al primo comma, le parole « almeno 10 anni » con le altre: « almeno 7 anni ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal comitato ristretto.

(È approvato).

Pongo in votazione le restanti parti dell'articolo 41.

(È approvato).

L'articolo 41 rimane pertanto così formulato:

ART. 41.

Prosecuzione volontaria dell'assicurazione.

L'iscritto che, al compimento del 60° anno di età, se uomo, o del 55°, se donna, possa far valere almeno 7 anni di navigazione con contribuzione alla Gestione marittimi, di cui uno compiuto nell'ultimo decennio, e non abbia titolo alla liquidazione della pensione, può chiedere di continuare a proprio carico la contribuzione in forma volontaria.

Ai fini della determinazione della misura del contributo, si considera la media delle retribuzioni giornaliere vigenti alla data di presentazione della domanda di prosecuzione volontaria dell'assicurazione, in relazione al

genere della nave e della navigazione e alle qualifiche rivestite dallo iscritto, negli ultimi dodici mesi di effettiva navigazione con contribuzione alla Gestione marittimi.

La media suddetta dovrà essere variata ogni qualvolta si proceda a variazioni tabel-lari ai sensi dell'articolo 6. L'aliquota contributiva dovuta è quella complessivamente prevista per la Gestione marittimi e per l'assicurazione obbligatoria dall'articolo 7, tenuto conto delle modificazioni previste dal secondo comma dell'articolo medesimo.

Se l'iscritto possieda i requisiti per la prosecuzione volontaria anche nell'assicurazione obbligatoria, si fa luogo alla devoluzione delle quote contributive di pertinenza dell'assicurazione medesima ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.

Se l'iscritto non possieda invece i requisiti per la prosecuzione volontaria nella assicurazione obbligatoria, tutti i contributi di cui al secondo comma restano acquisiti alla Gestione marittimi, che assumerà a proprio carico lo intero onere delle prestazioni relative ai periodi di prosecuzione volontaria dell'iscrizione nella Gestione medesima.

L'iscritto che presta opera retribuita presso terzi con iscrizione all'assicurazione obbligatoria è tenuto a versare per la prosecuzione volontaria nella Gestione marittimi il solo contributo integrativo previsto dall'articolo 7 per la Gestione medesima.

In tal caso la quota di pensione corrispondente ai contributi versati all'assicurazione obbligatoria è devoluta alla Gestione marittimi ai sensi dell'articolo 20.

La prosecuzione volontaria di cui al presente articolo non è ammessa quando l'interessato risulti iscritto a forme di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, o che, comunque, ne comportino l'esclusione o lo esonero, nonché quando l'interessato fruisca di un trattamento pensionistico a carico delle stesse forme, ivi compresa l'assicurazione citata.

Pongo in votazione l'articolo 41 nel suo complesso.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 42:

ART. 42.

Riscatto della navigazione per i piloti.

I piloti appartenenti alle corporazioni istituite con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1953, n. 369 e successive di-

sposizioni, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere il riconoscimento del servizio prestato anteriormente al 1° giugno 1957 in qualità di « pratici locali » o di « piloti » nei porti indicati dal citato decreto Presidenziale, limitatamente ai tre quinti della durata effettiva del servizio medesimo.

Per il riconoscimento del servizio predetto gli interessati debbono versare i contributi relativi ai periodi da riconoscere utili, calcolati sulla retribuzione prevista dal precedente articolo 5 e nella misura stabilita per i piloti dall'articolo 7.

I piloti che durante i periodi da riconoscere non siano stati assoggettati all'assicurazione obbligatoria debbono versare per l'intera durata dei turni d'imbarco anche i contributi dell'assicurazione medesima nella misura prevista dalle disposizioni vigenti nell'assicurazione obbligatoria alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

La facoltà di cui ai precedenti commi deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli effetti previdenziali del riconoscimento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge, se il versamento del contributo dovuto sia eseguito entro tre mesi dalla comunicazione del relativo importo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Se il versamento del contributo dovuto sia effettuato oltre il termine di cui al comma precedente, gli effetti previdenziali del riconoscimento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento, sempreché questo sia stato effettuato entro un anno dalla data di comunicazione del relativo importo.

L'iscritto decade dalla facoltà prevista dal presente articolo se il versamento non sia effettuato entro un anno dalla comunicazione di cui al quinto comma.

Il Comitato ristretto propone di sostituire, al secondo comma, le parole « e nella misura stabilita per i piloti dall'articolo 7 » con le altre: « e per tre quinti della durata del servizio stesso, a norma delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal Comitato ristretto.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI)-(LAVORO) — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1967

Pongo in votazione le restanti parti dell'articolo 42.

(È approvato).

L'articolo 42 rimane pertanto così formulato:

ART. 42.

Riscatto della navigazione per i piloti.

I piloti appartenenti alle corporazioni istituite con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1953, n. 369 e successive disposizioni, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere il riconoscimento del servizio prestato anteriormente al 1° giugno 1957 in qualità di « pratici locali » o di « piloti » nei porti indicati dal citato decreto Presidenziale, limitatamente ai tre quinti della durata effettiva del servizio medesimo.

Per il riconoscimento del servizio predetto gli interessati debbono versare i contributi relativi ai periodi da riconoscere utili, calcolati sulla retribuzione prevista dal precedente articolo 5 e per tre quinti della durata del servizio stesso, a norma delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

I piloti che durante i periodi da riconoscere non siano stati assoggettati all'assicurazione obbligatoria debbono versare per l'intera durata dei turni d'imbarco anche i contributi dell'assicurazione medesima nella misura prevista dalle disposizioni vigenti nell'assicurazione obbligatoria alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

La facoltà di cui ai precedenti commi deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli effetti previdenziali del riconoscimento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge, se il versamento del contributo dovuto sia eseguito entro tre mesi dalla comunicazione del relativo importo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Se il versamento del contributo dovuto sia effettuato oltre il termine di cui al comma precedente, gli effetti previdenziali del riconoscimento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento, sempreché questo sia stato effettuato entro un anno dalla data di comunicazione del relativo importo.

L'iscritto decade dalla facoltà prevista dal presente articolo se il versamento non sia effettuato entro un anno dalla comunicazione di cui al quinto comma.

Pongo in votazione l'articolo 42 nel suo complesso.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 43, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò in votazione:

ART. 43.

Esclusione dei servizi militari dal calcolo della pensione.

I periodi di servizio militare non coperti da contribuzione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione prevista dal precedente articolo 13 purché:

a) durante i periodi stessi l'iscritto non abbia contribuito a fondi previdenziali sostitutivi o integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a forme previdenziali che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero dalla predetta assicurazione;

b) i periodi stessi non siano riconosciuti utili ai fini di una pensione a carico dello Stato, di altri enti pubblici ovvero di fondi previdenziali sostitutivi o integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 44:

ART. 44.

Contributi per il riconoscimento dei servizi prestati a terra.

I marittimi che, avendo almeno 10 anni di navigazione su navi mercantili nazionali con effettiva contribuzione alla Gestione marittimi, possano far valere le condizioni per la prosecuzione volontaria della contribuzione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, e che siano chiamati dagli armatori, dai cantieri navali, dalle organizzazioni sindacali degli armatori e della gente di mare, dal registro navale italiano, dagli uffici di collocamento della gente di mare, dalle società concessionarie di impianti radiotelegrafici marittimi, dalle scuole pro-

fessionali marittime a prestare servizio a terra per lavori attinenti alla navigazione, per la tutela di interessi sindacali e per l'istruzione marinara, possono, previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile, ottenere il riconoscimento di tali servizi in ragione di 3/5 della loro durata agli effetti delle disposizioni sulla Gestione marittimi, salvo le esclusioni esplicitamente previste, purché ne facciano domanda entro un anno dalla data di inizio del servizio a terra.

Analoga facoltà è concessa ai medici di bordo che abbiano almeno 10 anni di navigazione su navi mercantili nazionali con effettiva contribuzione alla Gestione marittimi e che ne facciano richiesta alla Cassa nazionale per la previdenza marinara non oltre un anno dalla data dell'ultimo sbarco.

Il contributo da versare è stabilito nelle misure previste dall'articolo 7 della presente legge ed è calcolato sulla media delle retribuzioni corrispondenti alle qualifiche rivestite a bordo dall'interessato nell'ultimo anno di effettiva navigazione, con riferimento alle tabelle e all'aliquota in vigore alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

Il contributo deve essere versato direttamente alla Gestione marittimi in rate trimestrali.

L'aliquota di pertinenza della Gestione marittimi è ridotta a 3/5 e la pensione o quota di essa a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da trasferire alla Gestione marittimi per i periodi in questione, ai sensi dell'articolo 20, è ridotta a 3/5 del suo importo.

Il marittimo che presti opera retribuita presso terzi con iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è tenuto a versare il solo contributo integrativo alla Gestione marittimi. In tal caso le prestazioni relative ai periodi di servizio riconosciuti resteranno a carico della Gestione marittimi per la sola quota integrativa.

Gli onorevoli Malfatti Francesco, Abenante, Giachini ed altri propongono di sostituire, al primo comma, le parole « avendo almeno 10 anni di navigazione » con le altre: « avendo navigato »; e di sopprimere, sempre al primo comma, le parole: « previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile ».

Al secondo comma, gli onorevoli Malfatti Francesco, Abenante, Giachini ed altri propongono di sostituire alle parole « almeno 10 anni di navigazione » le altre: « navigato ».

MALFATTI FRANCESCO. Ritiriamo gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Comitato ristretto propone di sostituire, al primo comma, le parole « avendo almeno 10 anni di navigazione » con le altre: « avendo almeno 7 anni di navigazione ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Pongo in votazione le restanti parti dell'articolo 44.

(È approvato).

L'articolo 44 rimane pertanto così formulato:

ART. 44.

Contributi per il riconoscimento dei servizi prestati a terra.

I marittimi che, avendo almeno 7 anni di navigazione su navi mercantili nazionali con effettiva contribuzione alla Gestione marittimi, possano far valere le condizioni per la prosecuzione volontaria della contribuzione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, e che siano chiamati dagli armatori, dai cantieri navali, dalle organizzazioni sindacali degli armatori e della gente di mare, dal registro navale italiano, dagli uffici di collocamento della gente di mare, dalle società concessionarie di impianti radiotelegrafici marittimi, dalle scuole professionali marittime a prestare servizio a terra per lavori attinenti alla navigazione, per la tutela di interessi sindacali e per l'istruzione marinara, possono, previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile, ottenere il riconoscimento di tali servizi in ragione di 3/5 della loro durata agli effetti delle disposizioni sulla Gestione marittimi, salvo le esclusioni esplicitamente previste, purché ne facciano domanda entro un anno dalla data di inizio del servizio a terra.

Analogamente è concessa ai medici di bordo che abbiano almeno 10 anni di navigazione su navi mercantili nazionali con effettiva contribuzione alla Gestione marittimi e che ne facciano richiesta alla Cassa nazionale per la previdenza marinara non oltre un anno dalla data dell'ultimo sbarco.

Il contributo da versare è stabilito nelle misure previste dall'articolo 7 della presente legge ed è calcolato sulla media delle retri-

buzioni corrispondenti alle qualifiche rivestite a bordo dall'interessato nell'ultimo anno di effettiva navigazione, con riferimento alle tabelle e all'aliquota in vigore alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

Il contributo deve essere versato direttamente alla Gestione marittimi in rate trimestrali.

L'aliquota di pertinenza della Gestione marittimi è ridotta a 3/5 e la pensione o quota di essa a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da trasferire alla Gestione marittimi per i periodi in questione, ai sensi dell'articolo 20, è ridotta a 3/5 del suo importo.

Il marittimo che presti opera retribuita presso terzi con iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è tenuto a versare il solo contributo integrativo alla Gestione marittimi. In tal caso le prestazioni relative ai periodi di servizio riconosciuti resteranno a carico della Gestione marittimi per la sola quota integrativa.

Pongo in votazione l'articolo 44 nel suo complesso.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 45, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 45.

Contributi per il riconoscimento del lavoro meccanico.

I macchinisti navali possono ottenere, agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione marittimi, il riconoscimento del lavoro valutato dalle autorità marittime per il conseguimento delle patenti di grado. Tale riconoscimento è effettuato in ragione dei 3/5 della durata del lavoro, previo versamento, nelle epoche e con le modalità stabilite dalla Cassa nazionale di previdenza marinara, di un contributo stabilito in base all'aliquota in vigore alla data della domanda di riconoscimento ed alla retribuzione relativa agli allievi ufficiali di macchina.

Il riconoscimento deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro 2 anni dalla data del rilascio della patente.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 46:

CAPO IX.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 46.

Riliquidazione delle pensioni a carico della Gestione marittimi aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1964.

Le pensioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge ed aventi decorrenza dal 1° gennaio 1965 in poi — escluse le pensioni ai superstiti costituite posteriormente al 31 dicembre 1964 a seguito del decesso del titolare della pensione liquidata con decorrenza anteriore alla detta data — sono riliquidate, con riferimento alla tabella G. M. 1965-66 annessa alla presente legge, ai sensi del precedente articolo 13, con effetto dalle rispettive decorrenze.

La costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, richiesta per i periodi di lavoro prestati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuata secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 52.

I maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle precedenti norme sono inclusi, per l'importo risultante alla data di entrata in vigore della presente legge, nel disavanzo di cui all'articolo 57.

La sostituzione di cui all'articolo 20 opera dalla data di entrata in vigore della presente legge, se a questa data sussistano i requisiti per la liquidazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria ovvero dalla data successiva in cui i suddetti requisiti risultino maturati, anche indipendentemente dalla presentazione della relativa domanda.

Il Comitato ristretto propone di sostituire, al primo comma le parole « — escluse le pensioni ai superstiti costituite posteriormente al 31 dicembre 1964 a seguito del decesso del titolare della pensione liquidata con decorrenza anteriore alla detta data — » con le altre: « — escluse le pensioni ai superstiti costituite a seguito del decesso dell'assicurato avvenuto prima del mese di dicembre 1964 o del titolare della pensione liquidata con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965 — ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal Comitato ristretto.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI)-(LAVORO) — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1967

Pongo in votazione le restanti parti dell'articolo 46.

(È approvato).

L'articolo 46 rimane pertanto così formulato:

CAPO IX.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 46.

Riliquidazione delle pensioni a carico della Gestione marittimi aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1964.

Le pensioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge ed aventi decorrenza dal 1° gennaio 1965 in poi — escluse le pensioni ai superstiti costituite a seguito del decesso dell'assicurato avvenuto prima del mese di dicembre 1964 o del titolare della pensione liquidata con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965 — sono riliquidate, con riferimento alla tabella G.M. 1965-66 annessa alla presente legge, ai sensi del precedente articolo 13, con effetto dalle rispettive decorrenze.

La costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, richiesta per i periodi di lavoro prestati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuata secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 52.

I maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle precedenti norme sono inclusi, per l'importo risultante alla data di entrata in vigore della presente legge, nel disavanzo di cui all'articolo 57.

La sostituzione di cui al precedente articolo 20 opera dalla data di entrata in vigore della presente legge, se a questa data sussistono i requisiti per la liquidazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria ovvero dalla data successiva in cui suddetti requisiti risultino maturati, anche indipendentemente dalla presentazione della relativa domanda.

Pongo in votazione l'articolo 46 nel suo complesso.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 47:

ART. 47.

Rivalutazione preliminare delle pensioni liquidate in base a periodi di navigazione anteriori al 1° giugno 1957.

Le pensioni in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965 e liquidate in tutto o in parte sulla base delle competenze medie attribuibili ai periodi di navigazione compiuti anteriormente al 1° giugno 1957, con effetto dal 1° gennaio 1965 sono maggiorate del 10 per cento prima di essere adeguate e ricostituite ai sensi dei successivi articoli 48 e 49.

La maggiorazione predetta si applica anche sulle pensioni ai superstiti aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 1965 purché il dante causa sia deceduto prima di tale data o, se pensionato, abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore alla data medesima, ed ha effetto dal 1° gennaio 1965 o dalle rispettive date di assegnazione della pensione.

Le maggiorazioni previste dal presente articolo sono determinate sugli importi della pensione non integrati al trattamento minimo.

L'importo delle pensioni maggiorate ai sensi dei precedenti commi non potrà superare l'ammontare della pensione calcolata sulla base delle competenze di cui alla tabella allegata alla legge 12 ottobre 1960, n. 1183, da considerare in relazione allo stesso periodo di navigazione, al grado e alle qualifiche rivestite dal pensionato nel triennio preso a base per il calcolo della pensione.

Il valore di copertura del maggior onere derivante all'assicurazione obbligatoria dall'applicazione del presente articolo, rispetto a quello che deriverebbe alla assicurazione predetta dalla applicazione dei soli aumenti di cui agli articoli 48 e 49, è posto a carico della Gestione marittimi ed è inserito nel disavanzo della Gestione medesima da ammortizzare ai sensi del successivo articolo 57.

Le quote corrispondenti del piano di ammortamento saranno tenute in separata evidenza e trasferite all'assicurazione obbligatoria alla fine di ciascun anno, a far tempo dal 1967.

L'onorevole Belci propone di aggiungere dopo il primo comma il seguente altro:

«L'assegno personale corrisposto ai marittimi imbarcati su navi da 151 a 500 tonnellate di stazza lorda — e che per effetto delle norme previste dalle leggi 15 luglio 1952,

n. 915, e 12 ottobre 1960, n. 1183, hanno subito un declassamento delle loro competenze medie — viene aumentato del 20 per cento prima di essere adeguato e ricostituito ai sensi dei successivi articoli 47 e 48 ».

BELCI. L'emendamento da me presentato tende a venire incontro alle giuste esigenze di alcune decine di persone — credo che siano circa 200 — che per effetto delle norme previste dalle leggi 15 luglio 1952, n. 915, e 12 ottobre 1960, n. 1183, hanno subito un declassamento delle loro competenze medie, con conseguente effetto sulla misura della pensione.

QUINTIERI, *Relatore per la XIII Commissione*. L'emendamento è stato presentato all'ultimo momento. Proporrò, quindi, per il momento di accantonarlo per consultare i tecnici della Cassa nazionale della previdenza marinara.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Alini, Gatto, Lami e Raia, hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma:

« Le pensioni in godimento aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965 e liquidate in conformità dell'articolo 1, primo comma della legge n. 1183 del 1960 decorrente dal 1° gennaio 1958 sono maggiorate del 10 per cento prima di essere adeguate e ricostituite ai sensi dei successivi articoli 48 e 49.

Le pensioni liquidate posteriormente al 1° gennaio 1958, se eventualmente inferiori a parità di grado e di servizio delle precedenti, saranno percentualmente adeguate, ma non potranno superare l'ammontare delle pensioni calcolate sulla base delle competenze medie 1° gennaio 1957 allegate alla legge 12 ottobre 1960, n. 1183 ».

ALINI. Il mio emendamento è uguale a quello presentato dall'onorevole Francesco Malfatti e da altri e riguarda una materia della quale si è a lungo discusso in sede di Comitato ristretto e sulla quale non si è potuto ancora pervenire ad una soddisfacente soluzione.

QUINTIERI, *Relatore per la XIII Commissione*. Ritengo che sarebbe opportuno accantonare l'esame dell'articolo 47 e degli emendamenti ad esso presentati.

PRESIDENTE. All'articolo 47 sono stati presentati anche un emendamento dagli onorevoli Durand de la Penne, Ferioli ed altri e un altro dal Comitato ristretto.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'articolo 47 e tutti gli emendamenti ad esso presentati sono accantonati.

(Così rimane stabilito).

Anche gli articoli n. 48 (miglioramenti delle pensioni dirette aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965) e n. 49 (miglioramenti delle pensioni ai superstiti) vengono accantonati.

Do quindi lettura degli articoli 50 e 51, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 50.

Assunzione in carico da parte dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti delle pensioni dirette e per i superstiti.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni ricostituite a norma dei precedenti articoli 47, 48 e 49 sono assunte in carico dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e costituiscono, a tutti gli effetti, il trattamento dovuto a titolo di pensione dall'assicurazione medesima.

Gli orfani titolari di pensione in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge conservano il diritto alla pensione medesima sino al compimento dell'età prevista dal preesistente ordinamento, se più favorevole.

La misura delle pensioni indirette e di reversibilità a favore dei genitori, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è fissata in relazione alle aliquote disposte dal preesistente ordinamento.

(È approvato).

ART. 51.

Ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i marittimi titolari di pensione.

Le riserve corrispondenti alla quota base delle pensioni poste a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a seguito di quanto previsto nei precedenti articoli 48 e 49, s'intendono coperte con il trasferimento alla predetta assicurazione delle somme accumulate per la copertura delle pensioni vigenti nel Fondo di capitalizzazione della Gestione marittimi al 31 dicembre dell'anno precedente quello di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI)-(LAVORO) — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1967

Do lettura dell'articolo 52:

ART. 52.

Costituzione delle posizioni assicurative nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori marittimi in attività di servizio.

I marittimi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ottenuto la liquidazione di alcuna prestazione in relazione ai periodi di navigazione compiuti con iscrizione alla Gestione marittimi tra il 1° luglio 1920 e la predetta data, sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per i periodi medesimi, a tutti gli effetti derivanti da questa iscrizione.

A tale fine, quando il marittimo abbia raggiunto i requisiti per la liquidazione di una prestazione a carico della predetta assicurazione, la Gestione marittimi è tenuta a versare i contributi base determinati in relazione alle competenze medie, maggiorate del 15 per cento, sulle quali l'iscritto ha versato i contributi alla Gestione stessa, ed alle classi di contribuzione vigenti nel periodo di tempo in cui la navigazione è stata compiuta, senza tener conto dei limiti di retribuzione previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1919, n. 603, dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 ottobre 1922, n. 1479, dall'articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

In nessun caso il contributo accreditabile al marittimo per ogni settimana o mese di navigazione può superare il contributo corrispondente alla classe massima di contribuzione vigente al tempo in cui la navigazione è stata compiuta.

L'onorevole Belci ha presentato un emendamento al secondo comma, con cui propone di sostituire le parole « maggiorate del 15 per cento, sulle quali l'iscritto ha versato i contributi alla Gestione stessa », con le seguenti: « stabilite dalla legge 25 luglio 1952, n. 915, maggiorate del 50 per cento, riferite alle qualifiche rivestite durante i singoli periodi di navigazione ».

SCALIA. Mi sostituisco al collega Belci, momentaneamente assente, e dichiaro di poter rinunciare all'aumento della percentuale dal 15 al 50 per cento, anche perché ciò comporterebbe implicazioni di carattere finanziario. Non vedo però perché si debba respingere una pura e semplice esplicitazione del

termine, qual è l'aggiunta del riferimento alla legge 25 luglio 1952, n. 915. Desidero pertanto che almeno questa parte esplicitativa dell'emendamento venga accolta.

MACCHIAVELLI, *Relatore per la X Commissione*. Le competenze medie hanno subito degli aumenti, dopo il 1952. Perché dobbiamo bloccarle?

SCALIA. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'articolo 52, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 53 e 54, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 53.

Visita sanitaria per i titolari di pensioni liquidate per inabilità alla navigazione.

I titolari delle pensioni liquidate per inabilità alla navigazione, senza il concorso dell'invalidità prevista dalle norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono soggetti d'ufficio a visita sanitaria triennale sino a concorrenza dell'età di 60 anni, ai fini dell'accertamento del requisito posto dalla citata assicurazione per la liquidazione delle pensioni stesse.

Il pensionato è tenuto a sottoporsi alla visita sanitaria disposta dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara. Ove egli, senza giustificato motivo, non ottemperi all'invito rivoltagli, la erogazione della pensione è sospesa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la visita sanitaria avrebbe dovuto effettuarsi.

La erogazione della pensione è ripristinata dalla data di sospensione, non appena l'interessato sia stato sottoposto alla visita sanitaria richiesta ovvero sia deceduto.

Ove, dalla visita sanitaria di cui al precedente comma, risulti accertata l'invalidità richiesta dall'assicurazione obbligatoria, la liquidazione della quota di pensione a carico dell'assicurazione medesima decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di accertamento.

(È approvato).

ART. 54.

Diritto a pensione degli orfani maggiorenni inabili dei pensionati o iscritti deceduti fra il 1° gennaio 1940 ed il 19 giugno 1946.

I figli maggiorenni legittimi o equiparati inabili degli iscritti e dei pensionati deceduti

fra il 1° gennaio 1940 e il 19 giugno 1946, possono chiedere la pensione purché:

1) conviventi e a carico dell'iscritto o del pensionato all'atto del decesso;

2) l'inabilità al lavoro proficuo sussistesse alla data di morte dell'iscritto o del pensionato;

3) non siano provvisti di redditi propri d'importo superiore al trattamento minimo stabilito per le pensioni di reversibilità a carico della Gestione marittimi e non siano titolari di pensione;

4) non abbiano contratto matrimonio.

La pensione è liquidata ricostituendo, ai sensi degli articoli 48 e 50 della presente legge e dei provvedimenti migliorativi emanati in precedenza, il trattamento percepito dal pensionato, o che sarebbe spettato all'iscritto alla data del decesso.

La pensione da liquidare ai sensi del presente articolo è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la relativa domanda è presentata alla Gestione marittimi e può essere revocata se vengano meno le condizioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 del presente articolo.

La facoltà prevista dal presente articolo deve essere esercitata dagli aventi diritto nel termine di un anno, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 55:

ART. 55.

Anticipazioni concesse dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Le anticipazioni erogate ai titolari di pensione dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara sui miglioramenti previsti dalla legge 12 ottobre 1960, n. 1183, sono recuperabili, sino a concorrenza degli arretrati dovuti ai sensi della presente legge.

Gli onorevoli Malfatti Francesco ed altri hanno presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

MALFATTI FRANCESCO. Insisto sul mio emendamento.

QUINTIERI, *Relatore per la XIII Commissione*. La legge precedente, attualmente in vigore, recava a mio modesto avviso degli inconvenienti tecnici, che poi si sono tradotti in un fortissimo disavanzo. Le categorie pre-

mevano per l'adeguamento delle prestazioni alle mutate esigenze del costo della vita. A un certo punto, per sanare la situazione, vennero concesse *una tantum* delle anticipazioni. In effetti, però, sono trascorsi tanti e tanti di quegli anni, che ormai non è più il caso di considerarle anticipazioni! Non so se la questione debba essere sottoposta all'attenzione della Commissione Bilancio.

VERONESI. Poiché si tratta di rinunciare a riscuotere un credito, occorrerebbe sapere a quanto questo ammonta.

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non è facilmente accertabile. Esprimo quindi parere contrario.

PRESIDENTE. Propongo di accantonare l'articolo 55, invitando il Governo ad accertare nel frattempo l'importo del credito cui si dovrebbe rinunciare.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 56, che, non essendo proposti emendamenti, pongo in votazione:

ART. 56.

Sistema tecnico-finanziario della Gestione marittimi.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara è organizzata con il sistema della ripartizione.

Contemporaneamente sono soppressi il Fondo a capitalizzazione ed il Fondo a ripartizione di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

Le attività e le passività appartenenti ai Fondi soppressi, compresa la riserva accumulata nel Fondo a ripartizione ai sensi dell'articolo 88 del citato testo unico, sono devoluti alla Gestione marittimi e se ne terrà conto ai fini della determinazione del disavanzo ammortizzabile ai sensi del successivo articolo 57, salvo le diverse destinazioni della presente legge.

Presso la Gestione predetta è costituita una speciale riserva mediante il prelievo del 5 per cento dei contributi di spettanza della Gestione marittimi.

Alla data predetta la speciale riserva deve essere pari a lire 1.000 milioni da computare ai fini della determinazione del disavanzo pa-

trimoniale ammortizzabile ai sensi del successivo articolo 57.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della marina mercantile e del tesoro, la percentuale suddetta può essere ridotta quando la riserva abbia raggiunto un ammontare pari al doppio dell'importo complessivo delle quote annue di pensione a carico della Gestione marittimi.

A tal fine si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascun esercizio.

I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dall'articolo 1 della legge 24 aprile 1950, n. 260.

(*E approvato*).

L'articolo 57 (ammortamento del disavanzo) va accantonato, perché collegato con l'articolo 47.

Poiché agli articoli 58, 59, 60, 61 e 62 non sono stati presentati emendamenti, ne do lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 58.

Riconoscimento dei periodi di disoccupazione, di degenza in sanatorio per tubercolosi, dei periodi postsanatoriali sussidiabili per legge, di malattia, di inabilità temporanea per infortunio e per i periodi di interruzione obbligatoria durante lo stato di gravidanza e puerperio.

L'articolo 35 del testo unico sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è sostituito dal seguente:

« I periodi di disoccupazione indennizzata, i periodi di degenza in regime sanatoriale per tubercolotici ed i periodi postsanatoriali sussidiabili per legge, i periodi di malattia e di inabilità temporanea per infortunio ed i periodi di interruzione obbligatoria o facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza o di puerperio, che non risultino già coperti da contribuzione, sono riconosciuti utili sia agli effetti della pensione prevista dall'articolo 13, sia di quella da liquidarsi a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti, se l'ultimo periodo di lavoro antecedente gli eventi sopra considerati sia stato compiuto con imbarco su navi mercantili.

Il riconoscimento avviene nei limiti disposti dalle norme della predetta assicurazione obbligatoria.

La copertura degli oneri relativi ai periodi di disoccupazione e di assistenza antitubercolare degli iscritti alla Gestione marittimi è effettuata annualmente mediante il trasferimento alla gestione medesima di una somma da determinare dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico delle gestioni delle assicurazioni contro la disoccupazione e contro la tubercolosi, sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate e di assistenza sanatoriale e post-sanatoriale complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio integrativo giornaliero versato alla Gestione marittimi per la generalità degli iscritti.

Restano ferme le disposizioni per la copertura degli oneri derivanti all'assicurazione obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dall'accreditamento dei periodi di assistenza indicati nel precedente comma ».

(*E approvato*).

TITOLO II

GESTIONE SPECIALE

CAPO I.

NORME SULLA ISCRIZIONE

ART. 59.

Estensione della assicurazione obbligatoria agli iscritti alla Gestione speciale.

A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il personale in ruolo organico appartenente ai servizi amministrativi ed allo stato maggiore navigante, compreso il personale dirigente in servizio alla data citata, dipendente dalle Società di navigazione di preminente interesse nazionale e dalle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, postali e commerciali, alle quali, dalle relative convenzioni con lo Stato, è fatto obbligo di un regolamento organico e di speciali norme contrattuali per i dirigenti, è obbligatoriamente iscritto alla Gestione speciale ed è assoggettato altresì all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e successive modifica-

zioni ed integrazioni nonché secondo le norme della presente legge.

Il regime previdenziale previsto dal precedente comma è applicato anche agli iscritti alla Gestione speciale ai sensi degli articoli 62 e 64 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

(È approvato).

ART. 60.

Cessazione dell'iscrizione del personale di stato maggiore navigante alla Gestione marittimi e norme sulla iscrizione dei dirigenti alla Gestione speciale.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente allo stato maggiore navigante dipendente dalle società indicate nel precedente articolo, cessa dall'essere iscritto alla Gestione marittimi per i periodi di navigazione effettuati alle dipendenze delle Società stesse.

I periodi di servizio prestati anteriormente alla predetta data, in costanza di iscrizione alla Gestione speciale, sono integralmente riconosciuti agli effetti delle norme contenute nel Titolo II della presente legge.

La Gestione marittimi trasferisce alla Gestione speciale i contributi relativi ai periodi da riconoscere. A tal fine è fatto riferimento all'aliquota ed alle tabelle di competenze medie vigenti in ciascuno dei periodi da riconoscere, nonché alle qualifiche rivestite dagli interessati.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale che risulti iscritto alla Gestione speciale alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli iscritti appartenenti al personale amministrativo e di stato maggiore navigante, che conseguano la qualifica di dirigente dopo l'entrata in vigore della presente legge, hanno facoltà di continuare la iscrizione alla Gestione speciale ai sensi del successivo articolo 84.

I dirigenti assunti in servizio con tale qualifica dalle Società di cui al primo comma dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono esclusi dalla iscrizione alla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla Gestione speciale.

(È approvato).

ART. 61.

Carattere integrativo della Gestione speciale.

Il trattamento di pensione a carico della Gestione speciale, stabilito dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, e dalla presente legge, è integrativo, fino a concorrenza dell'importo della pensione prevista dal presente titolo, delle prestazioni spettanti in base ai contributi versati e accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in relazione ai periodi valutati ai fini della pensione di cui al successivo articolo 68.

(È approvato).

CAPO II.

LA RETRIBUZIONE E LA CONTRIBUZIONE

ART. 62.

La retribuzione contributiva.

I contributi dovuti, dalle aziende e dal personale di cui al precedente articolo 59, alla Gestione speciale, all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, al Fondo per l'adeguamento delle pensioni ed all'assicurazione contro la tubercolosi nonché quelli dovuti all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, sono calcolati in base alla retribuzione assoggettabile a contributo secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Il contributo, per i dirigenti iscritti alla Gestione speciale ai sensi del precedente articolo 59, è versato all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, sia per la parte a carico del dirigente sia per la parte a carico dell'azienda, per essere poi da questi trasferito alla Gestione speciale.

Il contributo di cui al precedente comma è dovuto nella misura globale stabilita dall'articolo 63 della presente legge sulla retribuzione riferita, per pari anzianità di servizio e di grado, alla qualifica immediatamente inferiore a quella di dirigente, tenuto conto del ruolo o della categoria attribuibili allo iscritto. Per la parte di retribuzione eccedente restano ferme le norme di legge e contrattuali collettive che disciplinano, per i dirigenti delle società di cui all'articolo 59,

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI)-(LAVORO) — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1967

la contribuzione all'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 63:

ART. 63.

Le aliquote contributive.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, per l'equilibrio della Gestione speciale, la costituzione della riserva di cui all'articolo 64 e l'ammortamento del disavanzo di cui all'articolo 65 è dovuto un contributo pari al 20 per cento della retribuzione di cui all'articolo 62, posto per il 14,35 per cento a carico delle aziende e per il 5,65 per cento a carico dell'iscritto.

In aggiunta al contributo di cui al primo comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli iscritti alla Gestione speciale devono essere versati i contributi previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per il relativo Fondo di adeguamento.

L'aliquota contributiva della Gestione speciale può essere modificata in relazione alle risultanze annuali di gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore di cui all'articolo 6 del testo unico di previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

La Cassa nazionale per la previdenza marinara effettua la riscossione dell'importo complessivo dei contributi di cui al presente articolo, secondo le norme contenute nell'articolo 66, secondo e quarto comma, del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 e ne cura la ripartizione fra le gestioni interessate.

L'onorevole Belci propone di sostituire, al primo comma, le parole: « 20 per cento » con le altre: « 17 per cento posto per il 14,35 per cento a carico delle aziende e per il 2,65 per cento a carico dell'iscritto ».

BELCI. La proposta è di portare la contribuzione dal 20 al 17 per cento per sgravare del 3 per cento l'onore del personale dipendente. Sinora si pagava il 9 per cento su un massimale di 2.800.000 annue, mentre oggi

la contribuzione verrebbe a subire un aumento notevole.

QUINTIERI, *Relatore della XIII Commissione*. L'aggravio per le società è fortissimo. Tutto questo però è stato tenuto presente. Va rilevato infatti che, mentre il libero armamento ha pochissimi dirigenti a terra, le società cui fa cenno l'articolo 59 hanno moltissimi dirigenti a terra. D'altra parte di questo si è già discusso a lungo e sono note a tutti le ragioni per le quali non è opportuno che l'emendamento venga accolto. All'occorrenza, sarebbe preferibile che l'onorevole Belci proponesse una modifica delle relative tabelle.

SCALIA. La questione è certamente di notevole rilievo. Tra l'altro va notato che c'è innanzitutto una connessione tra l'emendamento presentato dall'onorevole Belci a questo articolo e l'altro presentato all'articolo 67. Io proporrei, al fine di approfondire meglio la questione, di sospendere l'esame dei rimanenti articoli del disegno di legge: ciò ci permetterebbe di valutare se vi è la possibilità di un componimento tra le opposte tesi.

BELCI. Io insisterei almeno per la sospensione degli articoli 63 e 67.

MACCHIAVELLI, *Relatore per la X Commissione*. Bloccare questi due articoli significherebbe bloccare praticamente tutto il disegno di legge, mentre, invece, credo sia a tutti evidente la necessità che il disegno di legge sia al più presto approvato. Anche a nome dell'onorevole Relatore per la XIII Commissione, esprimo parere contrario alla proposta di sospensiva di questi due articoli. Sono altresì contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Belci.

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo si dichiara contrario.

BELCI. Ritiro sia l'emendamento presentato all'articolo 63 sia quello all'articolo 67.

PRESIDENTE. Oltre all'emendamento Belci, ora ritirato, all'articolo 63 è stato presentato un emendamento dal Comitato ristretto, che propone di aggiungere, al terzo comma, dopo le parole: « di gestione » le seguenti: « ed a conguaglio degli avanzi e dei disavanzi annuali della medesima ».

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Pongo in votazione le restanti parti dell'articolo 63.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI)-(LAVORO) — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1967

L'articolo 63 rimane pertanto così formulato:

ART. 63.

Le aliquote contributive.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, per l'equilibrio della Gestione speciale, la costituzione della riserva di cui all'articolo 64 e l'ammortamento del disavanzo di cui all'articolo 65 è dovuto un contributo pari al 20 per cento della retribuzione di cui all'articolo 62, posto per il 14,35 per cento a carico delle aziende e per il 5,65 per cento a carico dell'iscritto.

In aggiunta al contributo di cui al primo comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli iscritti alla Gestione speciale devono essere versati i contributi previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per il relativo Fondo di adeguamento.

L'aliquota contributiva della Gestione speciale può essere modificata in relazione alle risultanze annuali di gestione ed a conguaglio degli avanzi e dei disavanzi annuali della medesima, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore di cui all'articolo 6 del testo unico di previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

La Cassa nazionale per la previdenza marinara effettua la riscossione dell'importo complessivo dei contributi di cui al presente articolo, secondo le norme contenute nell'articolo 66, secondo e quarto comma, del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 e ne cura la ripartizione fra le gestioni interessate.

Pongo in votazione l'articolo 63 nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 64, al quale non sono proposti emendamenti e lo pongo in votazione:

ART. 64.

Sistema tecnico finanziario della Gestione speciale.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la Gestione speciale della Cas-

sa nazionale di previdenza marinara è organizzata con il sistema della ripartizione.

Contemporaneamente sono soppressi il Fondo a capitalizzazione ed il Fondo a ripartizione di cui all'articolo 82 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

Le attività e le passività appartenenti ai Fondi soppressi, compresa la riserva accumulata nel Fondo a ripartizione ai sensi dell'articolo 88 del citato testo unico, sono devoluti alla Gestione speciale e se ne terrà conto ai fini della determinazione del disavanzo ammortizzabile ai sensi del successivo articolo 65, salvo le diverse destinazioni previste dalla presente legge.

Presso la Gestione predetta è costituita una speciale riserva mediante il prelievo del 5 per cento dei contributi di spettanza della Gestione speciale.

Alla data predetta, la speciale riserva deve essere pari a lire 500.000.000 da computare ad incremento del disavanzo ammortizzabile ai sensi del successivo articolo 65.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della marina mercantile e del tesoro, la percentuale suddetta può essere ridotta quando la riserva abbia raggiunto un ammontare pari al doppio dell'importo complessivo delle quote annue di pensione a carico della Gestione speciale. A tal fine, si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascuno esercizio.

I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dall'articolo 1 della legge 24 aprile 1950, n. 260.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 65:

ART. 65.

Ammortamento del disavanzo.

Gli importi a debito della Gestione speciale verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituenti il disavanzo patrimoniale della Gestione medesima e del Fondo assegni complementari per l'eventuale quota a carico di detta Gestione, risultante dal bilancio dell'anno 1966, nonché gli oneri derivanti alla Gestione speciale sino all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei successivi articoli, saranno rimborsati in quindici an-

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI)-(LAVORO) — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1967

annualità posticipate al tasso di interesse del 4,50 per cento con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno 1967.

Le annualità di cui al primo comma, per i primi 7 anni da quello di entrata in vigore della presente legge, sono fissate come segue:

	Rate di ammortamento (milioni di lire)
1° anno	905
2° »	795
3° »	675
4° »	570
5° »	460
6° »	355
7° »	255

Per gli anni successivi le annualità di ammortamento del debito residuo saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, sentiti il Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Il Comitato ristretto propone di sostituire al primo comma, sesto rigo, le parole « risultante dal bilancio 1966, nonché », con le seguenti: « , valutato alla data di entrata in vigore della presente legge e comprensivo degli ».

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato ora lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione le restanti parti dell'articolo 65.

(È approvato).

L'articolo 65 rimane pertanto così formulato:

ART. 65.

Ammortamento del disavanzo.

Gli importi a debito della Gestione speciale verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituenti il disavanzo patrimoniale della Gestione medesima e del Fondo assegni complementari per l'eventuale quota a carico di detta Gestione, valutato alla data di entrata in vigore della presente legge e comprensivo degli oneri derivanti alla Gestione speciale sino all'entrata in vigore della presente legge,

ai sensi dei successivi articoli, saranno rimborsati in quindici annualità posticipate al tasso di interesse del 4,50 per cento con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno 1967.

Le annualità di cui al primo comma, per i primi 7 anni da quello di entrata in vigore della presente legge, sono fissate come segue:

	Rate di ammortamento (milioni di lire)
1° anno	905
2° »	795
3° »	675
4° »	570
5° »	460
6° »	355
7° »	255

Per gli anni successivi le annualità di ammortamento del debito residuo saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della marina mercantile e del tesoro, sentiti il Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Pongo in votazione l'articolo 65 nel suo complesso.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 66:

ART. 66.

Requisiti per il diritto a pensione.

L'iscritto alla Gestione speciale ha diritto di conseguire la pensione, quando sia dispensato dal servizio presso le aziende di cui al precedente articolo 59 e si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) abbia compiuto 60 anni di età con almeno 20 anni di contribuzione ovvero 65 anni di età con 10 anni di contribuzione o 35 anni di contribuzione. Detti limiti di età sono ridotti, rispettivamente, a 55 e 60 anni per le donne;

b) sia riconosciuto invalido a continuare il servizio ed abbia almeno 5 anni di contribuzione.

La pensione si consegue a qualsiasi età ove si tratti di appartenenti al personale di stato maggiore navigante rimasti permanentemente

inabili alla navigazione in conseguenza di infortunio occorso mentre erano imbarcati o per causa di servizio o per malattia contratta per causa di servizio mentre erano imbarcati.

Nei casi previsti dal precedente secondo comma, l'importo della pensione non potrà essere inferiore alla metà della retribuzione presa a base per il calcolo della pensione.

Per il personale di stato maggiore navigante, i periodi di contribuzione di cui al primo comma comprendono anche i periodi di navigazione effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge con iscrizione, sia alla Gestione marittimi, sia alla Gestione speciale; detti periodi cessano, pertanto, dal produrre qualsiasi effetto ai fini della prestazione della Gestione marittimi.

Ove l'infortunio o la malattia dia luogo alla liquidazione di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, la misura della pensione di cui al precedente comma è ridotta ad un importo tale che, sommato con l'importo della rendita anzidetta, non superi la retribuzione annua percepita dall'iscritto alla data immediatamente precedente l'evento che ha dato luogo alla liquidazione della pensione.

Il Comitato ristretto propone di sostituire al terzo comma le parole « inferiore alla metà della retribuzione presa a base per il calcolo della pensione » con le parole « inferiore alla metà della media annua delle retribuzioni di cui al primo comma del successivo articolo 68 ».

Pongo in votazione l'emendamento del Comitato ristretto.

(È approvato).

Pongo in votazione le restanti parti dell'articolo 66.

(È approvato).

L'articolo 66 rimane pertanto così formulato:

ART. 66.

Requisiti per il diritto a pensione.

L'iscritto alla Gestione speciale ha diritto di conseguire la pensione, quando sia dispensato dal servizio presso le aziende di cui al precedente articolo 59 e si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) abbia compiuto 60 anni di età con almeno 20 anni di contribuzione ovvero 65 anni di età con 10 anni di contribuzione o 35 anni

di contribuzione. Detti limiti di età sono ridotti, rispettivamente, a 55 e 60 anni per le donne;

b) sia riconosciuto invalido a continuare il servizio ed abbia almeno 5 anni di contribuzione.

La pensione si consegue a qualsiasi età ove si tratti di appartenenti al personale di stato maggiore navigante rimasti permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di infortunio, occorso mentre erano imbarcati o per causa di servizio, o di malattia contratta per causa di servizio mentre erano imbarcati.

Nei casi previsti dal precedente secondo comma, l'importo della pensione non potrà essere inferiore alla metà della media annua delle retribuzioni di cui al primo comma del successivo articolo 68.

Per il personale di stato maggiore navigante, i periodi di contribuzione di cui al primo comma comprendono anche i periodi di navigazione effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge con iscrizione, sia alla Gestione marittimi, sia alla Gestione speciale; detti periodi cessano, pertanto, dal produrre qualsiasi effetto ai fini della prestazione della Gestione marittimi.

Ove l'infortunio o la malattia dia luogo alla liquidazione di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, la misura della pensione di cui al secondo comma è ridotta ad un importo tale che, sommato con l'importo della rendita anzidetta, non superi la retribuzione annua percepita dall'iscritto alla data immediatamente precedente l'evento che ha dato luogo alla liquidazione della pensione.

Pongo in votazione l'articolo 66 nel suo complesso.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 67, che porrò successivamente in votazione:

ART. 67.

Retribuzione pensionabile.

Le retribuzioni da prendere a base per la formazione della media di cui al successivo articolo 68 sono quelle in atto alla data di cessazione del rapporto di lavoro del pensionando per gli iscritti aventi grado ed anzianità di servizio pari a quelli acquisiti dal pensionando medesimo nel triennio indicato nel citato articolo, e sono definite dai commi seguenti.

Per il personale amministrativo:

a) stipendio e complemento stipendio ed aumenti periodici per anzianità, indennità di contingenza, indennità di grado, indennità sostitutiva della mensa, indennità sostitutiva compensi lavoro straordinario per i funzionari, soprassoldo autisti e motoscafisti, eventuali assegni *ad personam* purché derivanti da accordi nazionali o aziendali;

b) tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive, ivi comprese le interessenze.

Gli altri elementi della retribuzione non previsti nelle precedenti lettere a) e b), assoggettati a contributo ai sensi delle norme sulla assicurazione obbligatoria, sono computati nella retribuzione pensionabile per una aliquota pari al 12 per cento degli emolumenti già indicati alle lettere a) e b).

Per il personale di stato maggiore navigante:

a) paga e complemento paga ed aumenti periodici per anzianità, indennità di grado, indennità di contingenza, panatica convenzionale, eventuali assegni *ad personam* purché derivanti da accordi nazionali o aziendali;

b) tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive, ivi comprese le interessenze.

Gli altri elementi della retribuzione non previsti nei precedenti punti a) e b) del precedente comma, assoggettati a contributo ai sensi delle norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono computati nella retribuzione pensionabile per un'aliquota pari al:

35 per cento per i Comandanti, Capi macchinisti, Direttori di macchina, Capi commissari, Comandanti in seconda, Capi macchinisti al dettaglio, Direttori sanitari e gradi equiparati;

30 per cento per gli altri ufficiali ed equiparati.

L'importo degli elementi di cui terzo e al quinto comma del presente articolo non può comunque superare il 40 per cento degli emolumenti complessivamente percepiti dal pensionando nei tre anni solari precedenti quello di cessazione del servizio.

Per gli effetti previsti dal presente articolo, durante il periodo 1° gennaio 1965-31 dicembre 1973, la retribuzione si considera nei limiti appresso indicati con le rispettive decorrenze:

sino a lire 3.500.000 dal 1° gennaio 1965;
sino a lire 4.000.000 dal 1° gennaio 1966;
sino a lire 5.000.000 dal 1° gennaio 1967;
sino a lire 5.500.000 dal 1° gennaio 1969;
sino a lire 6.000.000 dal 1° gennaio 1971.

Il limite di cui al precedente comma sarà modificato o soppresso dal 1° gennaio 1974, in relazione alle risultanze della Gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 68:

ART. 68.

La misura della pensione.

La misura annua della pensione è stabilita in tanti quarantesimi dell'80 per cento della media annua delle retribuzioni previste dal precedente articolo 67, riferibili all'iscritto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in relazione al grado ed all'anzianità a questi attribuiti nell'ultimo triennio di servizio, per quanti sono gli anni di iscrizione alla Gestione speciale.

Per il conseguimento del diritto a pensione e per la misura di questa, la frazione di anno pari o superiore a 6 mesi si computa come anno intero, ma si trascura se inferiore a 6 mesi.

Ferma restando la misura massima prevista dal primo comma dell'articolo 69, l'importo della pensione è maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dalla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

La pensione annua è ripartita in 13 rate mensili.

La tredicesima mensilità è corrisposta agli aventi diritto nel mese di dicembre.

Per i dirigenti iscritti alla Gestione speciale ai sensi del precedente articolo 59, lo Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali subentra nei diritti del dirigente o dei suoi superstiti verso la Gestione speciale, in relazione alle contribuzioni versate a favore dell'iscritto per tutto il periodo di iscrizione alla Gestione medesima.

La pensione riferita all'intero periodo di iscrizione che ha dato luogo alla liquidazione della pensione a carico della Gestione speciale è corrisposta dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali in aggiunta alle prestazioni dovute ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, e successive modificazioni e integrazioni sulla base delle contribuzioni di compe-

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI)-(LAVORO) — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1967

tenza dell'Istituto stesso, di cui alla parte finale dell'ultimo comma del precedente articolo 62.

L'onorevole Malfatti propone di sopprimere le seguenti parole iniziali del terzo comma: « Ferma restando la misura massima prevista dal primo comma dell'articolo 69 ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Malfatti.

(È approvato).

Pongo in votazione le restanti parti dell'articolo 68.

(È approvato).

L'articolo 68 rimane pertanto così formulato:

ART. 68.

La misura della pensione.

La misura annua della pensione è stabilita in tanti quarantesimi dell'80 per cento della media annua delle retribuzioni previste dal precedente articolo 67 riferibili all'iscritto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in relazione al grado ed all'anzianità a questi attribuiti nell'ultimo triennio di servizio, per quanti sono gli anni di iscrizione alla Gestione speciale.

Per il conseguimento del diritto a pensione e per la misura di questa, la frazione di anno pari o superiore a 6 mesi si computa come anno intero, ma si trascura se inferiore a 6 mesi.

L'importo della pensione è maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dalla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

La pensione annua è ripartita in 13 rate mensili.

La tredicesima mensilità è corrisposta agli aventi diritto nel mese di dicembre.

Per i dirigenti iscritti alla Gestione speciale ai sensi del precedente articolo 59, lo Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali subentra nei diritti del dirigente o dei suoi superstiti verso la Gestione speciale, in relazione alle contribuzioni versate a favore dell'iscritto per tutto il periodo di iscrizione alla Gestione medesima.

La pensione riferita all'intero periodo di iscrizione che ha dato luogo alla liquidazione della pensione a carico della Gestione speciale è corrisposta dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali in aggiunta alle prestazioni dovute ai sensi delle

disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base delle contribuzioni di competenza dell'Istituto stesso, di cui alla parte finale dell'ultimo comma del precedente articolo 62.

Pongo in votazione l'articolo 68 nel suo complesso.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 69, del quale dò preventivamente lettura:

ART. 69.

I trattamenti minimi ed il massimale pensionistico.

L'importo annuo della pensione, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non può essere inferiore ai trattamenti minimi stabiliti per i titolari di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. In nessun caso l'importo annuo della pensione, comprensivo delle quote per i familiari a carico, può superare il 90 per cento della media delle retribuzioni previste dal precedente articolo 68.

La pensione d'invalidità e quella di vecchiaia non possono essere comunque inferiori ai quindici quarantesimi della media annua delle retribuzioni previste dal primo comma del precedente articolo 68.

L'importo della pensione, al netto delle maggiorazioni per familiari a carico, non può essere altresì inferiore al trattamento che sarebbe spettato all'iscritto applicando le norme e le retribuzioni vigenti anteriormente al 31 dicembre 1964, maggiorato del 20 per cento.

Ai fini della determinazione della misura e delle condizioni per il conseguimento dei trattamenti minimi di pensione di cui al primo comma, si applicano le norme della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 70:

CAPO III.

PERSONALE AMMINISTRATIVO

ART. 70.

Rivalutazione preliminare delle pensioni del personale amministrativo aventi decorrenza fino al 1° gennaio 1965.

Le pensioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate con decorrenza fino al 1° gennaio 1965 compreso,

al personale amministrativo, ai sensi del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, e del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, prima di essere trasferite a carico dell'assicurazione obbligatoria ai sensi del successivo articolo 73, sono maggiorate come segue:

a) se aventi decorrenza anteriore al 1° agosto 1952, elevando da 50 a 57 volte il coefficiente di maggiorazione stabilito dall'articolo 8 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183;

b) se aventi decorrenza tra il 1° agosto 1952 ed il 31 gennaio 1965, sulla base della retribuzione pensionabile definita dall'articolo 65 del testo unico di previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, nei limiti del massimale annuo di lire 2.080.000, in atto al 31 dicembre 1964 per gli iscritti aventi qualifiche ed anzianità di servizio pari a quelle raggiunte dai pensionati nel triennio precedente la data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano alle pensioni dei superstiti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi decorrenza anteriore al 1° febbraio 1965, oppure con decorrenza posteriore, se derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente alla detta data o di pensionato che abbia liquidato la pensione anteriormente alla data stessa.

Il valore di copertura dell'onere derivante all'assicurazione obbligatoria dalla rivalutazione prevista dal presente articolo, tenuto conto anche degli aumenti di cui agli articoli 71 e 72, è posto a carico della Gestione speciale ed è inserito nel disavanzo della Gestione medesima da ammortizzare ai sensi del precedente articolo 65.

Le quote corrispondenti del piano di ammortamento saranno tenute in evidenza separata e trasferite all'assicurazione generale obbligatoria alla fine di ciascun anno, a far tempo dal 1967.

Il Comitato ristretto propone di modificare al comma primo, lettera b) la cifra « 2.080.000 » in « 2.600.000 ».

Pongo in votazione l'emendamento del Comitato ristretto.

(È approvato).

Pongo in votazione le restanti parti dell'articolo 70.

(È approvato).

L'articolo 70 risulta pertanto così formulato:

ART. 70.

Rivalutazione preliminare delle pensioni del personale amministrativo aventi decorrenza fino al 1° gennaio 1965.

Le pensioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate con decorrenza fino al 1° gennaio 1965 compreso, al personale amministrativo, ai sensi del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, e del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, prima di essere trasferite a carico dell'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 72, sono maggiorate come segue:

a) se aventi decorrenza anteriore al 1° agosto 1952, elevando da 50 a 57 volte il coefficiente di maggiorazione stabilito dall'articolo 8 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183;

b) se aventi decorrenza tra il 1° agosto 1952 ed il 31 gennaio 1965, sulla base della retribuzione pensionabile definita dall'articolo 65 del testo unico di previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, nei limiti del massimale annuo di lire 2.600.000, in atto al 31 dicembre 1964 per gli iscritti aventi qualifiche ed anzianità di servizio pari a quelle raggiunte dai pensionati nel triennio precedente la data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano alle pensioni dei superstiti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi decorrenza anteriore al 1° febbraio 1965, oppure con decorrenza posteriore, se derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente alla detta data o di pensionato che abbia liquidato la pensione anteriormente alla data stessa.

Il valore di copertura dell'onere derivante all'assicurazione obbligatoria dalla rivalutazione prevista dal presente articolo, tenuto conto anche degli aumenti di cui agli articoli 71 e 72, è posto a carico della Gestione speciale ed è inserito nel disavanzo della Gestione medesima da ammortizzare ai sensi del precedente articolo 65.

Le quote corrispondenti del piano di ammortamento saranno tenute in evidenza separata e trasferite all'assicurazione generale

obbligatoria alla fine di ciascun anno, a far tempo dal 1967.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*E approvato*).

Dò lettura degli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 71.

Miglioramenti delle pensioni dirette del personale amministrativo aventi decorrenza fino al 1° gennaio 1965

A decorrere dal 1° gennaio 1965, sono aumentati del 20 per cento:

a) l'importo delle pensioni dirette a carico della Gestione speciale aventi decorrenza fino al 1° gennaio 1965 compreso, liquidate al personale amministrativo, ai sensi del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, e del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, al netto dell'integrazione al trattamento minimo e delle maggiorazioni per i figli;

b) l'importo dei supplementi diretti, liquidati ai sensi degli articoli 13 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 915.

A decorrere dalla stessa data, l'importo delle pensioni, aumentato ai sensi del comma precedente, è conglobato:

1) con i supplementi liquidati ai sensi degli articoli 27 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, al netto delle maggiorazioni per i figli;

2) con le pensioni supplementari ed i supplementi liquidati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 5 e 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, al netto delle maggiorazioni per i figli e per il coniuge;

3) con eventuali altri trattamenti di pensione diretta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, al netto dell'integrazione al trattamento minimo e delle maggiorazioni per i figli e per il coniuge.

L'importo conglobato delle pensioni e dei supplementi di cui al precedente comma è integrato al trattamento minimo e maggiorato per il coniuge e per i figli secondo le norme vigenti per le pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti, ferma restando la misura massima prevista dal primo comma dell'articolo 69.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle pensioni ed ai supplementi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle pensioni da liquidare in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data medesima ed ai supplementi da liquidare ai sensi delle disposizioni citate nel primo comma.

L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è a carico della Gestione speciale sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*E approvato*).

ART. 72.

Miglioramenti delle pensioni ai superstiti del personale amministrativo.

Le pensioni indirette e di reversibilità ai superstiti a carico della Gestione speciale, aventi decorrenza fino al 1° gennaio 1965 compreso, o anche decorrenza posteriore, purché il *dante causa* sia deceduto prima di tale data o, se pensionato, abbia liquidato la pensione con decorrenza compresa entro la data stessa, nonché i supplementi indiretti e di reversibilità costituiti, con la medesima decorrenza, ai sensi degli articoli 13 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono riliquidati, applicando le disposizioni dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per quanto riguarda le aliquote di reversibilità e i limiti di età per i figli, con effetto dal 1° febbraio 1965 o dalla data di assegnazione ai superstiti delle pensioni.

L'importo del trattamento di cui al precedente comma è aumentato del 20 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1965, e conglobato, purché liquidato agli stessi beneficiari e per lo stesso evento:

1) con i supplementi indiretti e di reversibilità liquidati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818;

2) con l'importo delle pensioni supplementari e dei supplementi indiretti e di reversibilità liquidati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 5 e 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

3) con l'importo degli eventuali altri trattamenti di pensione ai superstiti a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, al netto della integrazione al trattamento minimo.

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI)-(LAVORO) — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1967

L'importo conglobato delle pensioni e dei supplementi di cui sopra è integrato al trattamento minimo secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle pensioni ed ai supplementi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle pensioni ai superstiti da liquidare in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data medesima, ed ai supplementi indiretti e di reversibilità da liquidare ai sensi delle disposizioni citate nel primo comma.

L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è a carico della Gestione speciale sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 73.

Assunzione in carico da parte dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle pensioni liquidate al personale amministrativo ed ai superstiti fino al 1° gennaio 1965.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni ricostituite a norma dell'articolo 70 e maggiorate a norma degli articoli 71 e 72 sono assunte in carico dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e costituiscono, a tutti gli effetti, il trattamento dovuto a titolo di pensione dall'assicurazione medesima.

(È approvato).

ART. 74.

Trasferimento all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti del fondo per la copertura delle pensioni del personale amministrativo e dei superstiti, titolari di pensioni trasferite a carico della medesima assicurazione.

Le riserve della quota base delle pensioni, poste a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a seguito di quanto previsto nei precedenti articoli 71, 72 e 73, s'intendono coperte con il trasferimento alla predetta assicurazione del 65 per cento del fondo per la copertura delle pensioni esistente nella Gestione speciale a capitalizzazione al 31 dicembre dell'anno precedente quello di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 75.

Costituzione delle posizioni assicurative nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per il personale amministrativo in attività di servizio.

L'appartenente al personale amministrativo delle Società menzionate nel precedente articolo 59 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia ottenuto la liquidazione di alcuna prestazione in relazione ai periodi di lavoro compiuti alle dipendenze delle citate Società, è iscritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i periodi di lavoro compiuti dal 1° luglio 1920 alla predetta data con assicurazione alla Gestione speciale, a tutti gli effetti derivanti da questa iscrizione.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, quando l'iscritto abbia raggiunto i requisiti per la liquidazione di una prestazione a carico della predetta assicurazione, la Gestione speciale verserà all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti i contributi base calcolati sulle retribuzioni considerate per la contribuzione alla Gestione speciale durante i periodi di servizio da riconoscere utili, senza tener conto dei limiti retributivi, previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1479, e dall'articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

L'importo contributivo accreditabile all'iscritto per ogni mese di servizio non può, comunque, superare il massimo previsto dalle norme dell'assicurazione obbligatoria, in vigore al tempo in cui il servizio è stato compiuto.

(È approvato).

ART. 76.

Riliquidazione delle pensioni in favore del personale amministrativo e dei superstiti, aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 1965.

Le pensioni liquidate agli appartenenti al personale amministrativo delle Società indicate nel precedente articolo 59 ed ai loro superstiti, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, ed aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 1965 — escluse le pensioni ai superstiti costituite a seguito di decesso dell'assicurato, avvenuto anteriormente alla suddetta data o di decesso del pensionato che abbia liquidato la pensione con decorrenza compresa entro la

data medesima — sono riliquidate ai sensi dei precedenti articoli 68 e 69.

La costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, richiesta per i periodi di servizio prestati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si effettua osservando le disposizioni di cui al precedente articolo 75.

I maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle precedenti norme sono inclusi, per l'importo risultante alla data di entrata in vigore della presente legge, nel disavanzo di cui al precedente articolo 65.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 77.

CAPO IV.

PERSONALE DI STATO MAGGIORE NAVIGANTE

ART. 77.

Riliquidazione delle pensioni in favore del personale di stato maggiore navigante.

Le pensioni aventi decorrenza sino alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate a carico della Gestione speciale agli appartenenti al personale di stato maggiore navigante ed ai loro superstiti, ivi comprese, per quest'ultimi, quelle con decorrenza posteriore purché derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente alla citata data e di pensionato che abbia liquidato la pensione anteriormente alla data stessa, sono riliquidate considerando l'ammontare dei contributi versati alla Gestione speciale, per i periodi di servizio anteriori al 1° agosto 1952, aumentati del 50 per cento ed ulteriormente maggiorati di 70 volte.

L'aumento e la maggiorazione dei contributi di cui al precedente comma sono operati, considerando i contributi afferenti il periodo 1° gennaio 1940-31 luglio 1952, nella stessa misura dovuta in base alla retribuzione soggetta a contributo nell'anno 1937 per un iscritto avente pari grado ed anzianità di servizio ed alla aliquota contributiva in vigore in tale anno.

I benefici previsti dal presente articolo sono concessi a far tempo dal 1° gennaio 1965 o dalla data di decorrenza della pensione se posteriore.

Ai titolari di pensione che hanno diritto alla rata del mese di dicembre spetta un'altra rata di pari ammontare da corrispondere in occasione delle festività natalizie.

La pensione prevista dal presente articolo è corrisposta unitamente a quella spettante ai sensi dei precedenti articoli 46, 47, 48, 49 — Titolo I. della presente legge ed è reversibile secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, dal 1° gennaio 1965 alla data di entrata in vigore della presente legge, è inserito nel disavanzo da ammortizzare ai sensi del precedente articolo 65.

Gli onorevoli Durand de la Penne, Cassandro, Catella, Ferioli, Emilio Pucci, Guido Basile propongono il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 77:

ART. 77.

Rivalutazione preliminare delle pensioni agli appartenenti al personale di Stato maggiore navigante e loro superstiti.

Le pensioni aventi decorrenza fino alla data di entrata in vigore della presente legge liquidate a carico della Gestione speciale agli appartenenti al personale di Stato maggiore navigante ed ai loro superstiti, ivi comprese, per questi ultimi, quelle con decorrenza posteriore purché derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente alla data citata o di pensionato che abbia liquidato la pensione anteriormente alla data stessa, sono liquidate come segue:

a) considerato l'ammontare dei contributi versati alla Gestione speciale, per i periodi anteriori al 1° agosto 1952, aumentati del 50 per cento ed ulteriormente maggiorati di 57 volte;

b) considerando l'ammontare dei contributi versati alla Gestione speciale per i periodi di servizio compresi fra il 1° agosto 1952 e la data di entrata in vigore della presente legge aumentati del 14 per cento.

L'aumento e la maggiorazione dei contributi di cui alla lettera a) del precedente comma sono operati considerando i contributi afferenti al periodo 1° gennaio 1940-31 luglio 1952 nella stessa misura dovuta in base a retribuzione soggetta a contributo nell'anno 1937 per un iscritto avente pari grado e anzianità di servizio ed alla aliquota contributiva in vigore in tale anno.

I benefici previsti dal presente articolo sono concessi a far tempo dal 1° gennaio 1965 o dalla data di decorrenza della pensione se posteriore.

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI)-(LAVORO) — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1967

Ai titolari di pensione che hanno diritto alla retta del mese di dicembre spetta un'altra rata di pari ammontare in occasione delle festività natalizie.

Il valore di copertura dell'onere derivante dall'assicurazione generale obbligatoria della rivalutazione prevista dal presente articolo, tenuto conto anche degli aumenti di cui ai successivi articoli 77-bis e 77 ter è posto a carico della Gestione speciale ed è inserito nel disavanzo della Gestione medesima da ammortizzare ai sensi del precedente articolo 65.

Le quote corrispondenti del piano di ammortamento saranno tenute in evidenza separate e trasferite all'assicurazione generale obbligatoria alla fine di ciascun anno, a far tempo dal 1967, cumulando in tale primo anno anche gli oneri relativi agli anni 1965 e 1966.

DURAND DE LA PENNE. Vi sono delle differenze in meno tra il trattamento del personale dello stato maggiore e quello del personale amministrativo. I miei emendamenti tendono appunto a rimediare a tali sperequazioni.

MACCHIAVELLI, *Relatore per la X Commissione*. L'emendamento migliorerebbe il trattamento di una parte soltanto della categoria dello stato maggiore, mentre i vecchi pensionati verrebbero addirittura ad essere danneggiati, in quanto la riduzione da 70 a 57 per cento del coefficiente di valutazione andrebbe a carico dei pensionati che sono andati in pensione prima del 1° agosto 1957: costoro infatti non riuscirebbero ad ottenere, con questa riduzione del massimale, il raggiungimento del *plafond* minimo, previsto invece per coloro che sono andati in pensione in epoca successiva. Sarebbe del resto impossibile armonizzare le rendite del personale dello stato maggiore con i trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale. Esprimo pertanto parere sfavorevole.

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi associo al Relatore Macchiavelli.

DURAND DE LA PENNE. Insisto, perché mi sembra strano che, a parità di contributi, ci debbano essere delle persone che hanno una pensione maggiore e altri che ne hanno una più bassa. Queste differenze, a mio avviso, vanno sanate. Possiamo lasciare in sospenso la questione.

PRESIDENTE. Mi pare che l'atteggiamento dei Relatori e del Governo sia ben definito!

QUINTIERI, *Relatore per la XIII Commissione*. Del resto, è lungi dall'essere dimostrata questa lamentata disparità di trattamento.

DURAND DE LA PENNE. Se lo affermo, evidentemente posso dimostrarlo.

QUINTIERI, *Relatore per la XIII Commissione*. Sarebbe il caso di esaminare la questione insieme con gli organi tecnici della Cassa, perché ho l'impressione che l'onorevole Durand de la Penne sia stato male informato.

MACCHIAVELLI, *Relatore per la X Commissione*. Il punto centrale è questo: con questa legge le pensioni vengono aumentate di circa il 33 per cento, mentre l'emendamento comporterebbe un aumento del 40 per cento per questa particolare categoria. Verrebbe pertanto ad essere fatta una discriminazione a danno dell'altro personale navigante.

DURAND DE LA PENNE. Però non vi è del pari dubbio che già allo stato attuale esiste una discriminazione tra personale amministrativo e personale navigante.

PRESIDENTE. Mi sembra opportuno accantonare anche l'articolo 77. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Poiché agli articoli 78, 79, 80, 81 e 82 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 78.

Copertura dell'onere delle pensioni in favore degli ex-appartenenti al personale di stato maggiore navigante e dei superstiti, aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge.

Le pensioni rivalutate ai sensi del precedente articolo 77 sono a carico della Gestione speciale che provvede al loro pagamento secondo le modalità tecniche di cui all'articolo 64.

(È approvato).

ART. 79.

Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per il personale di stato maggiore navigante in attività di servizio.

In favore del personale appartenente allo stato maggiore navigante delle Società menzionate nel precedente articolo 59, in attività

di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà costituita a carico della Gestione speciale una posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti con le modalità previste nel precedente articolo 75 per il personale amministrativo.

(È approvato).

ART. 80.

Costituzione della posizione assicurativa nella Gestione marittimi per il personale di stato maggiore navigante che non consegue diritto a pensione a carico della Gestione speciale.

L'iscritto appartenente al personale di stato maggiore navigante, che cessi dal prestare servizio presso le Società di cui al precedente articolo 59 senza aver conseguito il diritto a pensione a carico della Gestione speciale, ha facoltà di chiedere, presentando domanda entro il termine di un anno dalla data di cessazione dal servizio, il riconoscimento, ai fini del trattamento di pensione a carico della Gestione marittimi, dell'intero periodo di lavoro prestato alle dipendenze delle citate Società, alla pari, se trattasi di periodi di navigazione, ed in ragione di tre quinti, se trattasi di periodi di lavoro a terra.

La Gestione speciale, in dipendenza della domanda presentata dall'iscritto, trasferirà alla Gestione marittimi gli importi contributivi di pertinenza di detta Gestione per il periodo da riconoscere, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui il servizio è stato compiuto, in relazione alle qualifiche rivestite dall'interessato nei periodi sopra specificati.

(È approvato).

ART. 81.

Riconoscimento agli effetti della prestazione a carico della Gestione speciale dei periodi di navigazione effettuati con la sola iscrizione alla Gestione marittimi.

L'iscritto, appartenente al personale di stato maggiore navigante, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere che i periodi di navigazione effettuati con iscrizione alla sola Gestione marittimi siano riconosciuti agli effetti del trattamento previsto dal precedente articolo 68.

La facoltà di cui sopra deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui viene notificato all'interessato il provvedimento di assunzione in ruolo organico.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge può esercitare la facoltà di cui al presente articolo, presentando la relativa domanda entro e non oltre un anno dalla predetta data, a pena di decadenza.

Il periodo da riconoscere presso la Gestione speciale è commisurato al rapporto fra la media delle retribuzioni tabellari sulle quali l'iscritto ha contribuito durante i periodi di navigazione e la retribuzione percepita alla data di iscrizione alla Gestione speciale.

La Gestione marittimi trasferisce alla Gestione speciale gli importi contributivi di pertinenza di detta Gestione per i periodi di navigazione da riconoscere, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui i periodi stessi sono stati effettuati, in relazione alle qualifiche rivestite dagli interessati nei periodi sopra specificati.

Gli effetti previdenziali del riconoscimento hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

I periodi di navigazione che abbiano dato già luogo alla liquidazione di una prestazione non possono essere utilizzati ai fini previsti dal presente articolo.

(È approvato).

CAPO V.

RAPPORTI CON L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI E CON LA GESTIONE MARITTIMI.

ART. 82.

Liquidazione delle prestazioni a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. — Concorso della Gestione marittimi. — Assegno « una tantum ».

Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilita dalle norme che disciplinano l'assicurazione medesima.

Il pensionato della Gestione speciale, qualora in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non abbia diritto a pensione autonoma a carico dell'assicurazione medesima, ha titolo ad una pensione complementare, purché abbia compiuto l'età stabilita per la pensione di vecchiaia

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI)-(LAVORO) — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1967

prevista dalle norme dell'assicurazione medesima o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.

La pensione complementare di cui al comma precedente non può essere integrata ai trattamenti minimi; ad essa si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso che l'iscritto muoia senza raggiungere i requisiti per il diritto a pensione a carico della Gestione speciale, spetta ai superstiti previsti dalle norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti un'indennità pari all'importo dei contributi versati per l'iscritto medesimo alla Gestione speciale ai sensi del precedente articolo 63, comprensiva della indennità per morte corrisposta, in luogo di pensione, dalla assicurazione citata.

Per l'iscritto cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge senza aver conseguito diritto a pensione a carico della Gestione speciale, che non intenda proseguire volontariamente la iscrizione alla Gestione medesima, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 67, primo comma, lettera b) e secondo comma, lettera b) del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 83:

ART. 83.

Accertamento dell'invalidità ai fini delle prestazioni a carico della Gestione speciale. — Sostituzione della Gestione speciale nei diritti derivanti agli iscritti dall'assicurazione obbligatoria.

Nel caso di dichiarazione di inabilità alla navigazione da parte delle commissioni mediche di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1173, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 e successive modificazioni e integrazioni, le Capitanerie di porto devono tempestivamente segnalare alla Gestione speciale della Cassa nazionale di previdenza marinara i nominativi degli appartenenti allo stato maggiore navigante dichiarati inabili alla navigazione dalle predette commissioni.

La Gestione speciale provvederà alla liquidazione della pensione di cui all'articolo 68, titolo secondo, della presente legge, ove occorranno le condizioni previste dal precedente articolo 66 dello stesso titolo, e si sostituirà agli interessati nei diritti derivanti dai contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e nella Gestione marittimi per i periodi valutati ai fini della pensione della Gestione medesima.

Qualora il trattamento a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, risulti determinato anche dai contributi relativi a periodi non valutati ai fini della pensione a carico della Gestione speciale, la sostituzione di cui al precedente comma è limitata alla quota di pensione corrispondente al rapporto che intercorre fra i contributi che hanno determinato l'intero importo della pensione a carico della citata assicurazione ed i contributi afferenti i periodi non valutati ai fini della pensione a carico della Gestione speciale.

La sostituzione di cui al secondo comma opera dalla data di decorrenza della pensione a carico della Gestione speciale, se a tale data l'iscritto abbia diritto alla pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, o dalla data successiva in cui il diritto medesimo risulti acquisito, anche indipendentemente dalla presentazione della relativa domanda.

Il Comitato ristretto propone di suddividere l'articolo 83 in un articolo, comprendente il primo comma e con il titolo « Accertamento dell'indennità ai fini delle prestazioni a carico della Gestione speciale »; e in un altro, comprendente il secondo, terzo e quarto comma, con titolo: « Sostituzione della Gestione speciale nei diritti derivanti agli iscritti dall'assicurazione obbligatoria ».

Pongo in votazione la proposta del Comitato ristretto.

(È approvata).

L'articolo 83 rimane pertanto così formulato:

ART. 83.

Accertamento dell'invalidità ai fini delle prestazioni a carico della Gestione speciale.

Nel caso di dichiarazione di inabilità alla navigazione da parte delle commissioni mediche di cui agli articoli 4 e 5 del regio de-

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI)-(LAVORO) — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1967

creto-legge 14 dicembre 1933, n. 1173, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 e successive modificazioni e integrazioni, le Capitanerie di porto devono tempestivamente segnalare alla Gestione speciale della Cassa nazionale di previdenza marinara i nominativi degli appartenenti allo stato maggiore navigante dichiarati inabili alla navigazione dalle predette commissioni.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 83-bis, che porrò in votazione, dopo averne data preventivamente lettura.

ART. 83-bis.

Sostituzione della Gestione speciale nei diritti derivanti agli iscritti dall'assicurazione obbligatoria.

La Gestione speciale provvederà alla liquidazione della pensione di cui all'articolo 68 della presente legge, ove concorrano le condizioni previste dal precedente articolo 66, e si sostituirà agli interessati nei diritti derivanti dai contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e nella Gestione marittimi per i periodi valutati ai fini della pensione della Gestione medesima.

Qualora il trattamento a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, risulti determinato anche dai contributi relativi a periodi non valutati ai fini della pensione a carico della Gestione speciale, la sostituzione di cui al precedente comma è limitata alla quota di pensione corrispondente al rapporto che intercorre fra i contributi che hanno determinato l'intero importo della pensione a carico della citata assicurazione ed i contributi afferenti i periodi non valutati ai fini della pensione a carico della Gestione speciale.

La sostituzione di cui al primo comma opera dalla data di decorrenza della pensione a carico della Gestione speciale, se a tale data l'iscritto abbia diritto alla pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, o dalla data successiva in cui il diritto medesimo risulti acquisito, anche indipendentemente dalla presentazione della relativa domanda.

(È approvato).

Poiché agli articoli 84, 85, 86, 87 non sono stati presentati emendamenti, ne dò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 84.

Continuazione della iscrizione alla Gestione speciale dopo la cessazione del servizio.

L'iscritto che cessi dal prestare servizio presso le aziende di cui al precedente articolo 59 o che sia trasferito nella categoria dei dirigenti, senza aver maturato il diritto a pensione, e che possa far valere le condizioni per la prosecuzione volontaria della contribuzione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ha facoltà di continuare a proprio carico il versamento dei contributi alla Gestione speciale sulla base della retribuzione di cui al precedente articolo 62, determinata alla data di cessazione del servizio o del trasferimento nella categoria dei dirigenti.

La retribuzione soggetta a contribuzione sarà adeguata in relazione alle variazioni delle retribuzioni percepite dagli iscritti aventi pari grado ed anzianità di servizio alla data di risoluzione del rapporto di lavoro dell'interessato o di trasferimento del medesimo nella categoria dei dirigenti.

L'aliquota contributiva dovuta è quella complessivamente fissata ai sensi del precedente articolo 63, tenuto conto delle modificazioni previste dal secondo comma dello stesso articolo.

L'iscritto che presta opera retribuita presso terzi con iscrizione all'assicurazione obbligatoria è tenuto a versare, per la prosecuzione volontaria nella Gestione speciale, il solo contributo integrativo previsto dall'articolo 63 per la Gestione medesima; in tal caso, le prestazioni relative ai periodi di prosecuzione volontaria resteranno a carico della Gestione speciale per le sole quote integrative.

La prosecuzione volontaria di cui al presente articolo non è ammessa quando l'interessato risulti iscritto a forme di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che comunque ne comportino la esclusione o l'esonero, nonché quando l'interessato fruisca di un trattamento pensionistico a carico delle stesse forme, ivi compresa la assicurazione citata.

La facoltà prevista dal primo comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro o dalla data dell'anzidetto trasferimento.

L'iscritto cessato dal servizio che possa far valere almeno 15 anni interi di contribuzione alla Gestione speciale o che consegua tale requisito con la contribuzione prevista dal primo comma del presente articolo, può rimanere iscritto senza versamento del contributo.

Per l'iscritto trasferito nella categoria dei dirigenti non è più ammesso il versamento volontario dei contributi allorché l'iscritto possa far valere 15 anni interi di contribuzione alla Gestione speciale.

In tali casi la pensione spettante all'iscritto o ai superstiti è calcolata in relazione alla retribuzione riferita alla data di cessazione del servizio o dell'iscrizione obbligatoria alla Gestione speciale oppure alla data di sospensione dei versamenti volontari e la pensione così calcolata è maggiorata nella stessa misura e con le stesse modalità con le quali saranno maggiorate le pensioni liquidate con decorrenza dalla suddetta data di cessazione dal servizio o di trasferimento nella categoria dei dirigenti o di sospensione dei versamenti volontari.

(È approvato).

CAPO VI.

NORME SPECIALI, TRANSITORIE E MODIFICATIVE DELLE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO APPROVATO CON IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, 26 DICEMBRE 1962, N. 2109.

ART. 85.

Trattamento pensionistico spettante agli iscritti ai sensi del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058.

I periodi di iscrizione alla Gestione speciale secondo le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano dato luogo alla liquidazione delle relative prestazioni, sono considerati validi ai sensi e per gli effetti derivanti dal regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 e successive modificazioni ed integrazioni, quando ciò renda possibile la liquidazione di una pensione secondo le norme contenute nel presente titolo.

(È approvato).

ART. 86.

Facoltà di opzione per il trattamento pensionistico previsto dal regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.

I titolari di pensione liquidata secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912,

n. 1058, possono optare per il trattamento di pensione di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle apportate dalla presente legge.

Gli effetti dell'opzione decorrono dal 1° gennaio 1965, se la relativa domanda sia presentata entro e non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; se la domanda sia presentata oltre il termine suddetto, gli effetti della opzione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Per la determinazione del trattamento previsto dal primo comma del presente articolo si applicano, secondo la decorrenza originaria delle pensioni, le disposizioni che la presente legge prevede rispettivamente per le pensioni aventi decorrenza sino al 1° gennaio 1965 incluso, ovvero posteriore.

(È approvato).

ART. 87.

Riliquidazione delle pensioni calcolate secondo le disposizioni di cui al regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058.

Per i pensionati che non esercitino o non possano esercitare la facoltà di opzione prevista dal precedente articolo o siano titolari di una pensione liquidata con decorrenza anteriore al 1° agosto 1952, il trattamento in atto è ricostituito con decorrenza dal 1° gennaio 1965, elevando da 50 a 57 volte il coefficiente di maggiorazione previsto dall'articolo 8, primo comma, della legge 12 ottobre 1960, n. 1183.

Per i pensionati che abbiano liquidato la pensione con decorrenza successiva al 1° agosto 1952, la quota di pensione corrispondente ai contributi versati prima di tale data è maggiorata di 57 volte, con effetto dal 1° gennaio 1965.

Le pensioni così ricostituite sono trasferite in carico all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell'articolo 73, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 70, ultimo comma, e previa applicazione dei benefici stabiliti dall'articolo 71 della presente legge.

(È approvato).

Sull'articolo 88 il Governo richiama l'attenzione su un errore tipografico, per cui alla quinta riga va inserito un « non ». Dò lettura

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI)-(LAVORO) — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1967

dell'articolo 88 nel testo corretto che pongo in votazione:

ART. 88.

Ricostituzione delle pensioni liquidate in misura ridotta.

Le pensioni liquidate ai sensi dell'articolo 16 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 sono riliquidate, con effetto dal 1° gennaio 1965, sulla base del servizio riconosciuto utile a pensione, non applicando la riduzione prevista dal secondo comma della norma stessa.

(E approvato).

Dò lettura dell'articolo 89:

ART. 89.

Pensione di reversibilità.

Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto che, alla data del decesso, possa far valere le condizioni di pensionabilità previste dall'articolo 66 della presente legge, lettere a) e b), ovvero, limitatamente al personale appartenente allo stato maggiore navigante iscritto alla « Gestione speciale », quando l'iscritto medesimo sia deceduto per infortunio, occorso mentre era imbarcato o per causa di servizio, o per malattia contratta per causa di servizio mentre era imbarcato, spetta ai superstiti una pensione da calcolare secondo le stesse aliquote stabilite dalle corrispondenti disposizioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

I beneficiari della pensione di cui al precedente comma sono quelli previsti dalle corrispondenti disposizioni riguardanti l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; le stesse disposizioni disciplinano i casi di esclusione e di perdita del diritto a pensione.

La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente superiore all'intero ammontare della pensione liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico.

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Dò lettura dell'articolo 90:

ART. 90.

Riconoscimento del servizio prestato anteriormente alla iscrizione alla Gestione speciale.

Il personale amministrativo e di stato maggiore navigante iscritto alla Gestione speciale può chiedere il riconoscimento di tutto il ser-

vizio prestato anteriormente alla data di iscrizione alla predetta Gestione presso le aziende di cui al precedente articolo 59.

La facoltà di cui sopra deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui viene notificato all'interessato il provvedimento di immissione in ruolo organico.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può esercitare la facoltà di cui al presente articolo, presentando la relativa domanda entro e non oltre un anno dalla predetta data, a pena di decadenza.

La somma da versare per il riscatto è ragguagliata, per i periodi di servizio da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione percepita alla data di presentazione della domanda di riscatto e in base alla aliquota contributiva vigente a tale data.

Dall'ammontare delle somme predette è detratto l'importo dei contributi base e di adeguamento già versati all'assicurazione obbligatoria durante i periodi di servizio riconosciuti utili.

Per il personale di stato maggiore navigante, la somma da versare è al netto dei contributi versati per i periodi di navigazione effettuati con contribuzione alla Cassa durante i servizi da riconoscere. Per i predetti periodi di navigazione la Gestione marittimi trasferirà alla Gestione speciale gli importi contributivi di pertinenza di detta gestione secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui i periodi stessi sono stati effettuati in relazione alle qualifiche rivestite dagli interessati nei periodi sopra specificati.

Gli effetti previdenziali del riconoscimento dei servizi hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, purché il contributo dovuto per il riscatto sia versato alla Gestione speciale entro e non oltre tre mesi dalla data in cui all'iscritto è comunicato l'ammontare della somma dovuta; in caso diverso la decorrenza predetta è stabilita dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento.

L'iscritto decade dalla facoltà di riscatto se il pagamento non è effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle domande di riscatto presentate alla Cassa nazionale per la previdenza marinara nel periodo compreso fra il 1° gen-

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI)-(LAVORO) — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1967

naio 1964 e la data di entrata in vigore della presente legge.

L'onorevole Durand de la Penne ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'ultimo comma:

« Il servizio militare di leva o per richiamo prestato dal 24 maggio 1915 al 1° luglio 1920 dal personale iscritto alla gestione speciale sarà computato come per il personale iscritto all'INPS fatti salvi i maggiori diritti spettanti al personale di stato maggiore navigante per quanto si riferisce ai più ampi benefici previsti dagli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 26 dicembre 1962, n. 2109 ».

QUINTIERI, *Relatore per la XIII Commissione*. Dato che questo emendamento non è stato presentato in sede di Comitato ristretto, ma soltanto adesso, vorrei pregare la Commissione di accantonarlo in modo da permettermi, prima di esprimere il mio parere, di compiere gli opportuni accertamenti presso gli organi tecnici competenti.

DURAND de la PENNE. D'accordo.

PRESIDENTE. Trattandosi di un emendamento aggiuntivo, potremo però ugualmente procedere alla votazione dell'articolo, riservandoci in un secondo momento di aggiungere o meno il comma proposto dall'onorevole Durand de la Penne.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'emendamento all'articolo 90 proposto dall'onorevole Durand de la Penne sarà esaminato in una successiva seduta.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione l'articolo 90 del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Poiché agli articoli 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 non sono stati presentati emendamenti, ne do lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 91.

Accreditamento in conto individuale fruttifero dei contributi versati dopo il pensionamento.

Il pensionato già iscritto alla Cassa per la previdenza marinara, che abbia ottenuto una pensione a carico della Gestione marittimi o della Gestione speciale e si rioccupi presso gli uffici amministrativi delle aziende di cui all'articolo 59 della presente legge, ha diritto

all'accreditamento in un conto di risparmio fruttifero al tasso di interesse del 4 per cento, della quota integrativa dei contributi dovuti alla Gestione speciale a norma dell'articolo 63 ed avrà restituita la quota medesima al momento della cessazione dal servizio.

(È approvato).

TITOLO III

NORME GENERALI RELATIVE ALLA GESTIONE MARITTIMI ED ALLA GESTIONE SPECIALE

CAPO I.

ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI E SOPPRESSIONE DEL FONDO ASSEGNI COMPLEMENTARI E DI ALTRE GESTIONI

ART. 92.

Adeguamento periodico delle pensioni.

Allo scadere del triennio 1967-69, la misura delle pensioni in godimento al 1° gennaio 1970 a carico della Gestione marittimi e della Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, sarà variata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato amministratore di cui all'articolo 6 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, in relazione al rapporto intercorrente fra l'indice medio annuo del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica per l'anno 1969 e quello, calcolato dallo stesso istituto, per l'anno 1966, a condizione che l'indice medio annuo del costo della vita, al 1969, abbia subito una variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 12 per cento rispetto a quello dell'anno 1966.

Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1966 la variazione sarà limitata in relazione al rapporto tra il numero indice medio riferito all'anno 1969 e quello dell'anno solare di decorrenza della pensione.

Analogamente si provvederà allo scadere di ogni triennio successivo, tenuto conto del rapporto tra il numero indice medio del costo della vita dell'anno terminale del triennio e quello dell'anno solare precedente la data di decorrenza della pensione ovvero, ove si tratti

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI)-(LAVORO) — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1967

di pensioni già precedentemente adeguate, il numero indice medio dell'anno terminale del precedente triennio, restando fermo il ricorso della percentuale minima di variazione prevista dal primo comma del presente articolo.

Le variazioni delle pensioni di cui al presente articolo avranno decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione.

Gli aumenti di cui al presente articolo si applicano all'importo della pensione contributiva, al netto dell'integrazione al trattamento minimo.

Il decreto di cui al primo comma del presente articolo indicherà, altresì, ai sensi e per gli effetti previsti dai precedenti articoli 7 e 63, le variazioni da apportare, con la stessa decorrenza dell'adeguamento delle pensioni, alle misure delle aliquote contributive relative alla Gestione marittimi ed alla Gestione speciale.

(È approvato).

ART. 93.

Soppressione del Fondo assegni complementari e di altre gestioni.

Con la data di entrata in vigore della presente legge, cessa l'attività del Fondo degli assegni complementari, istituito con la legge 10 agosto 1950, n. 724, e delle gestioni istituite in applicazione della legge 7 aprile 1941, n. 266, e della legge 11 aprile 1941, n. 267.

Il disavanzo del Fondo assegni complementari è trasferito a carico della Gestione marittimi e della Gestione speciale in proporzione dell'onere che il Fondo ha rispettivamente sostenuto per le due Gestioni nell'anno immediatamente precedente quello di entrata in vigore della presente legge.

Le attività e le passività delle altre gestioni previste dal primo comma sono trasferite alla Gestione marittimi.

(È approvato).

CAPO II.

NORME PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 94.

I ricorsi.

Contro i provvedimenti concernenti le prestazioni e i contributi di cui alla presente legge nonché avverso i provvedimenti in materia

di previdenza marinara di cui alla presente legge ed al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è ammesso ricorso in via amministrativa al Comitato amministratore che decide in via definitiva a norma dell'articolo 2 della presente legge.

Non è ammessa proposizione della domanda giudiziale ai sensi dei successivi articoli 95 e 96 prima che sia definito il procedimento di reclamo in via amministrativa, salvo il caso previsto dall'articolo 95, secondo comma.

Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.

(È approvato).

ART. 95.

I termini per la presentazione e la decisione dei ricorsi.

Il termine per ricorrere in via amministrativa, ai sensi del precedente articolo 94, è di 90 giorni — a pena di decadenza — dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Comitato amministratore entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del Codice di procedura civile.

Il termine per ricorrere previsto dal primo comma decorre dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento a mezzo di plico postale raccomandato con avviso di ricevimento.

(È approvato).

ART. 96.

La decadenza dell'azione giudiziaria; la risoluzione delle controversie riguardanti la idoneità alla navigazione.

Per le controversie che abbiano per oggetto le materie indicate nel precedente articolo 94, l'azione giudiziaria non può essere più proposta trascorso il termine di 5 anni dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del termine di 90 giorni previsto nel primo comma del precedente articolo 95, nel caso che non sia intervenuta la decisione amministrativa.

La risoluzione delle controversie riguardanti l'accertamento della idoneità alla na-

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI)-(LAVORO) — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1967

vigazione è devoluta alla competenza delle Commissioni mediche previste dagli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo il ricorso all'Autorità giudiziaria.

(È approvato).

ART. 97.

Esenzione e riduzione delle tasse di bollo, di registro e giudiziarie.

Nei giudizi in cui sia parte la Cassa nazionale per la previdenza marinara si applicano, per quanto riguarda i benefici di esenzione e riduzione delle tasse di bollo, di registro e giudiziarie, le norme concernenti l'Istituto nazionale della previdenza sociale o quelle più favorevoli riguardanti la Cassa stessa.

(È approvato).

ART. 98.

Richiamo delle norme del testo unico di previdenza marinara e dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano, se non sono in contrasto con le disposizioni della legge stessa, le norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare si intendono richiamate:

a) le norme contenute negli articoli 81 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni per la prevenzione e la cura dell'invalidità;

b) le norme concernenti i benefici e le esenzioni fiscali previste dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle riguardanti le tasse di bollo e di registro, le spese e tasse giudiziarie previste negli articoli 109, 122, 124 e segg. del citato decreto-legge, ad eccezione della esenzione dall'imposta di ricchezza mobile di cui al quarto comma dell'articolo 124 dello stesso decreto-legge.

I termini di prescrizione stabiliti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, decorrono per i contri-

buti dell'assicurazione generale obbligatoria riscossi unitamente agli altri contributi ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, dalla data di decontazione definitiva dei ruoli equipaggio.

(È approvato).

ART. 99.

Abrogazione di alcune norme contenute nel testo unico delle leggi sulla previdenza marinara incompatibili con la presente legge.

Sono abrogati gli articoli:

2, 3, ultimo comma, 8, 16, 17, secondo comma, 18, 19, primo comma, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 60, 61, 65, 66, primo e terzo comma,, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

È abrogato l'articolo 39 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 100:

ART. 100.

Delega al Governo per un nuovo testo unico di previdenza marinara.

Il Governo della Repubblica è delegato a riunire e coordinare in un nuovo testo unico le disposizioni della presente legge con quelle contenute nel testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 e ad apportare, in conformità dei principi e dei criteri informativi della presente legge, modifiche alle norme esistenti per una organica sistemazione della materia.

La delega di cui al primo comma dovrà essere esercitata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Comitato ristretto propone di sopprimerlo.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 100.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 101, al quale non sono stati presentati emendamenti e che porrò in votazione:

ART. 101.

Entrata in vigore.

La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Le tabelle saranno esaminate insieme agli emendamenti e agli articoli - nn. 22, 47, 49,

55, 57 e 77 - oggi accantonati. Prego il Comitato ristretto di riunirsi sollecitamente per un esame preliminare di questi articoli ed emendamenti, in modo che le Commissioni possano riunirsi mercoledì prossimo per concludere la discussione del disegno di legge.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO